

Versione integrata e modificata con deliberazioni 21 febbraio 2013, 73/2013/R/idr, 28 febbraio 2013, 88/2013/R/idr e 15 marzo 2013, 109/2013/R/idr

**DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2012
585/2012/R/IDR**

REGOLAZIONE DEI SERVIZI IDRICI: APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO TRANSITORIO (MTT) PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE NEGLI ANNI 2012 E 2013

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 dicembre 2012

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (di seguito: direttiva 2000/60/CE), che istituisce un “Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque”;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477 del 26 luglio 2000 (di seguito: Comunicazione COM(2000)477), recante “Politiche di tariffazione per una gestione più sostenibile delle riserve idriche”;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673 del 14 novembre 2012 (di seguito: Comunicazione COM(2012)673), recante “Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee”;
- la legge 5 gennaio 1994 n. 36 (di seguito: legge 36/94), recante “Disposizioni in materia di risorse idriche”;
- la legge 14 novembre 1995 n. 481 (di seguito: legge 481/95), recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto ministeriale 1 agosto 1996 (di seguito: MTN), recante “Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 244;
- il decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011 n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11) e, in particolare, l'art. 10;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008;

- il decreto legge 30 dicembre 2008 n. 208, come convertito nella legge 27 febbraio 2009 n. 13, ed in particolare l'art. 8-*sexies* (di seguito: decreto legge 208/08);
- il decreto ministeriale 30 settembre 2009 (di seguito: d.m. 30 settembre 2009);
- il decreto legge 25 gennaio 2010 n. 2, come modificato dalla legge di conversione 26 marzo 2010 n. 42 (di seguito: legge 42/10) e, in particolare, l'art. 1;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2011;
- il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011 n. 116 (di seguito: d.P.R. 116/11), recante “Abrogazione parziale a seguito di referendum dell'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/2006 in materia di tariffa del servizio idrico integrato”;
- il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
- il decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, come convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221 (di seguito: decreto legge 179/12), recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, ed, in particolare, l'articolo 34, comma 29;
- la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 4 aprile 2001 n. 52 recante “Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2001”;
- la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 19 dicembre 2002 n. 131 recante “Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2002”;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 settembre 2009 (di seguito d.m. 30 settembre 2009) recante “Individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione”, ed in particolare l'articolo 7, comma 5;
- il parere reso in data 18 ottobre 2011 dalla Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse Idriche (CoNViRi) n. 8187 (di seguito: parere CoNViRi 8187/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (di seguito: Autorità) 30 ottobre 2009, GOP 46/09 recante “Approvazione della “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas”;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, GOP 63/11 recante “Prime disposizioni inerenti il trasferimento all'Autorità per l'energia elettrica e il gas delle funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, di cui alla legge 22 dicembre 2011, n. 214”;

- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2012, 29/2012/A/IDR recante “Istituzione di un Gruppo di lavoro per lo svolgimento di attività preparatorie e ricognitive relative alle nuove funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”;
- la deliberazione dell’Autorità 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR recante “Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti tariffari e per l’avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici” (di seguito: deliberazione 74/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012, recante “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici” (di seguito documento per la consultazione 204/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione 290/2012/R/IDR del 12 luglio 2012, dal tema “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici – Il metodo tariffario transitorio” (di seguito documento per la consultazione 290/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012 347/2012/R/IDR recante “Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato”, come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/IDR e 485/2012/R/IDR (di seguito: deliberazione 347/2012/R/IDR);
- la richiesta di parere inoltrata al Consiglio di Stato in data 23 ottobre 2012 (prot. Autorità n. 33500 del 2012).

CONSIDERATO CHE:

in materia di attribuzioni e di finalità

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “*le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici*”, precisando che tali funzioni “*vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481*” e sopprimendo contestualmente l’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua;
- l’art. 10, comma 11, del decreto legge 70/11 stabilisce che le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici debbano perseguire la finalità di “*garantire l’osservanza dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse degli utenti, alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonché alla promozione dell’efficienza, dell’economicità e della trasparenza nella gestione dei servizi idrici*”;
- il d.P.C.M. 20 luglio 2012, attuativo dell’art. 21, comma 19, del decreto legge 201/11, specifica, all’articolo 2, comma 1, che le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all’Autorità per l’energia elettrica e il gas perseguono altresì le seguenti finalità:
 - “*a) garanzia della diffusione, fruibilità e qualità del servizio all’utenza in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale;*
 - b) definizione di un sistema tariffario equo, certo, trasparente, non discriminatorio;*

- c) *tutela dei diritti e degli interessi degli utenti;*
- d) *gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienza e di equilibrio economico e finanziario;*
- e) *attuazione dei principi comunitari «recupero integrale dei costi», compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, e «chi inquina paga», ai sensi degli articoli 119 e 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e dell'art. 9 della Direttiva 2000/60/CE”.*
- *l’art. 2, comma 1, del medesimo d.P.C.M. 20 luglio 2012 precisa inoltre che “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all’Autorità per l’energia elettrica e il gas sono da essa esercitate con i poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione, nel rispetto degli indirizzi di politica generale formulati dal Parlamento e dal Governo”;*
- *a tal riguardo, l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo. Il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse”;*
- *il citato d.P.C.M. 20 luglio 2012 descrive puntualmente le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici trasferite ex lege all’Autorità, precisando, all’articolo 3, comma 1, che le funzioni di regolazione e controllo trasferite riguardano “il servizio idrico integrato, ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali”.*

CONSIDERATO CHE:

quanto alla legislazione europea e nazionale in materia tariffaria

- *la direttiva 2000/60/CE prevede all’art. 9 che “Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l’analisi economica effettuata in base all’allegato III e, in particolare, secondo il principio «chi inquina paga»”;*
- *la Comunicazione COM(2000)477 sancisce, esplicitando il significato dell’articolo 9 della Direttiva 2000/60/CE, che tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del full cost recovery, vi sono: “a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota*

capitale e quota interessi, nonché l'eventuale rendimento del capitale netto); b) i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi); c) i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee)”;

- la Commissione Europea, con la recente Comunicazione COM(2012)673 – recante il *“Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee”* - ha rimarcato l’importanza del disposto del citato art. 9 della Direttiva 2000/60/CE, come anche interpretato dalla citata Comunicazione COM(2000)477, prevedendo espressamente di configurare il rispetto, da parte degli Stati Membri, delle politiche europee dei prezzi dell’acqua come condizione pregiudiziale per l’ottenimento dei finanziamenti europei per progetti nel quadro dei Fondi di sviluppo rurale e di coesione;
- con il d.P.R. 116/11, proclamativo dell’esito del referendum popolare svoltosi in data 12 e 13 giugno 2011 (secondo quesito), è stato parzialmente abrogato l’art. 154, comma 1, del d.lgs. 152/06 nella parte in cui includeva, tra i criteri per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, l’*“adeguatezza della remunerazione del capitale investito”*;
- l’art. 154, comma 1, del d.lgs. 152/2006, come modificato dal richiamato d.P.R. 116/11, prevede che: *“La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell’Autorità d’ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga”. Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo”*;
- la Corte costituzionale, nel motivare circa l’ammissibilità del menzionato referendum (sentenza n. 26 del 26 gennaio 2011), si è espressa affermando che [a seguito dell’eventuale abrogazione, poi avvenuta, dell’art. 154, comma 1, cit.] *“la normativa residua, immediatamente applicabile, data proprio dall’art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, non presenta elementi di contraddittorietà, persistendo la nozione di tariffa come corrispettivo, determinata in modo tale da assicurare la “copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio chi inquina paga”*;
- la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 325 del 2010, ha qualificato il servizio idrico integrato come servizio pubblico a rilevanza economica, secondo le prescrizioni del diritto europeo e nazionale, da cui deriva la necessità della copertura dei costi, come confermato dalla stessa Corte costituzionale *ex multis* nella sentenza n. 26 del 2011;
- l’art. 10, comma 14, del decreto legge 70/11 prevede che *“L’Agenzia ... [ora l’Autorità] predisporre il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a*

ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»»;

- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012 specifica che l'Autorità:
 - *“c) definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego, in conformità ai criteri e agli obiettivi stabiliti dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare di cui all'art. 1, comma 1, lettere c), d), e), f);*
 - *d) predispose e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, di cui alla precedente lettera c) sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori, prevedendo forme di tutela per le categorie di utenza in condizioni economico sociali disagiate, individuate dalla legge e fissa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe;*
 - *e) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, acquisita la valutazione già effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla coerenza dei piani d'ambito con la pianificazione regionale e provinciale di settore, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le autorità competenti e i gestori del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 2 comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191;*
 - *f) approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni. In caso di inadempienza, o su istanza delle amministrazioni e delle parti interessate, l'Autorità (..) intima l'osservanza degli obblighi entro trenta giorni decorsi i quali, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio, provvede in ogni caso alla determinazione in via provvisoria delle tariffe sulla base delle informazioni disponibili, comunque in un'ottica di tutela degli utenti”;*
- l'articolo 3, comma 2, del d.P.C.M. 20 luglio 2012 prevede infine, quale clausola di carattere generale, che *“l'Autorità (..), in assenza di standard o indirizzi emanati da parte delle autorità a tal fine competenti, o qualora non disponga di riferimenti normativi o regolamentari funzionali allo svolgimento delle proprie funzioni, nelle more della emanazione dei provvedimenti in*

materia, procede comunque sulla base dei poteri ad essa conferiti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;

- da ultimo, l’articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12 dispone che “*il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas*”.

CONSIDERATO CHE:

per quanto attiene all’attività fin qui svolta

- con la deliberazione 74/2012/R/IDR l’Autorità ha avviato un procedimento per l’adozione di provvedimenti tariffari e l’avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;
- con il documento per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012, l’Autorità ha avviato una consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici e che, nell’ambito di tale processo di consultazione pubblica, sono stati organizzati, nel corso del mese di giugno, una serie di seminari al fine di illustrare i contenuti del citato documento per la consultazione e raccogliere i commenti e le osservazioni di tutti i soggetti interessati;
- a seguito dell’analisi puntuale delle osservazioni pervenute e tenendo conto delle medesime, l’Autorità ha pubblicato, in data 12 luglio 2012, un ulteriore documento di consultazione, rubricato come documento per la consultazione 290/2012/R/IDR, con il quale ha avviato un’ulteriore e più specifica consultazione pubblica avente per oggetto un metodo tariffario transitorio da applicarsi nel primo biennio soggetto ai poteri regolatori dell’Autorità, ossia per il 2012 e 2013;
- le ragioni che rendono necessaria l’emanazione di un provvedimento tariffario transitorio, nelle more dell’adozione di un nuovo metodo tariffario a regime, sono diffusamente illustrate nel documento per la consultazione 290/2012/R/IDR, al quale, sul punto, si rimanda;
- in disparte quanto eventualmente si osserverà sul punto nel futuro parere del Consiglio di Stato, richiesto con il citato atto prot. n. 33500 del 2012, il metodo tariffario transitorio debba trovare applicazione per gli anni 2012 e 2013, configurandosi il 2012 come la prima annualità tariffaria successiva all’intercorso trasferimento della potestà tariffaria sui servizi idrici risalente al 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto legge 201/11;
- con la deliberazione 347/2012/R/IDR sono stati posti, in capo ai gestori del servizio idrico integrato, alcuni obblighi di invio dei dati rilevanti ai fini della definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013;
- in esito alle osservazioni ricevute al citato documento per la consultazione 290/2012/R/IDR, sono stati organizzati, in data 18 e 19 settembre 2012, alcuni seminari pubblici, aperti agli *stakeholders*, per illustrare i criteri di simulazione che gli Uffici dell’Autorità avrebbero seguito per addivenire alla definizione del

metodo tariffario transitorio e, a partire da quella data, sono stati organizzati altresì numerosi incontri con i soggetti interessati richiedenti, nell'ambito dei quali sono anche stati verificati gli algoritmi di calcolo al fine di valutare previamente l'effettivo impatto dei medesimi sulle tariffe applicate agli utenti;

- a completamento del vasto procedimento partecipativo avviato dall'Autorità e preceduta da ulteriori incontri con le associazioni rappresentative degli interessi coinvolti, in data 3 dicembre 2012 è stata organizzata, a Milano, presso il Centro Congressi Auditorium, una Conferenza Nazionale sulla Regolazione dei Servizi Idrici, nel corso della quale sono state affrontate le principali problematiche del settore, con specifico riguardo agli orientamenti formulati dall'Autorità, e sono stati auditi, in appositi e separati incontri, tutti i soggetti, pubblici e privati, che ne hanno fatto richiesta.

CONSIDERATO CHE:

quanto al processo di consultazione pubblica

- le risposte ai documenti di consultazione, così come i commenti ricevuti durante gli incontri svolti, hanno, in generale, evidenziato un'ampia condivisione dei principi di base delineati dall'Autorità, pur emergendo alcune preoccupazioni sia in merito alla possibilità che il nuovo metodo tariffario, ancorché transitorio, non riesca ad intercettare e regolare efficacemente tutte le peculiarità esistenti sul territorio, sia in relazione alla criticità di definire una metodologia tariffaria, ancorché transitoria, senza il supporto di un'adeguata regolazione per la separazione contabile e per la qualità del servizio;
- alcuni interventi hanno riguardato l'alternativa regolatoria tra una metodologia di *command and control*, basata sul riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e una metodologia che includa meccanismi incentivanti per il perseguimento delle maggiori efficienze;
- ulteriori preoccupazioni sono state espresse riguardo la liceità dell'intervento dell'Autorità con riferimento ai periodi ipotizzati di efficacia dei propri provvedimenti e sulla possibilità che i provvedimenti dell'Autorità possano incidere sulle convenzioni in essere; con riferimento a tali osservazioni, si rimanda a quanto illustrato nei documenti di consultazione documento per la consultazione 204/2012/R/IDR e documento per la consultazione 290/2012/R/IDR, nonché alla richiesta di parere inoltrata al Consiglio di Stato in data 23 ottobre 2012;
- in particolare, con riferimento agli orientamenti dell'Autorità in materia di struttura tariffaria del metodo transitorio, è stata in generale condivisa l'ipotesi di mantenimento delle strutture tariffarie esistenti, ma è stato da più parti auspicato un percorso di convergenza graduale che permettesse l'allineamento dell'attuale eterogeneità tariffaria alla auspicata uniformità metodologica, senza penalizzare i programmi di investimento;
- è stata anche largamente auspicata l'ipotesi che il nuovo metodo tariffario salvaguardi i percorsi di convergenza verso una tariffa unica già in atto, nei contesti territoriali che presentano una pluralità di ambiti tariffari;
- per quanto concerne gli orientamenti relativi ai costi operativi, le principali osservazioni critiche hanno riguardato:

- la critica delle formule per la determinazione dei costi standard efficienti, sia in termini di forma funzionale, sia in termini di numerosità e rappresentatività del campione utilizzato;
- l'incongruità dell'applicazione di un processo di efficientamento già a partire dall'anno 2012, anno in cui non è più possibile mettere in atto i necessari processi organizzativi;
- l'inopportunità o, per taluni, l'opportunità di adottare un meccanismo di condivisione dei risparmi di costo derivanti dall'efficientamento per le imprese che risultavano più efficienti rispetto ad un indicatore di riferimento già nel 2012 e nel 2013, cioè nel corso della riforma tariffaria e nel periodo transitorio;
- l'inopportunità, o, per taluni, l'opportunità di riconoscere le perdite sui crediti;
- la necessità di intercettare la rischiosità del servizio, spesso senza apportare riscontri oggettivi ovvero ricorrendo a causalità che richiederebbero metodologie regolatorie specifiche (morosità);
- in mancanza di regole omogenee di tenuta della contabilità, la criticità di utilizzare per la copertura dei costi anche i ricavi attinenti ad attività idriche non precedentemente incluse nella metodologia tariffaria in vigore, nonché i ricavi attinenti alle attività non idriche che utilizzano infrastrutture idriche (es. generazione di energia idroelettrica);
- la coerenza con i piani d'ambito, almeno di quelli aggiornati;
- per quanto riguarda le proposte relative ai costi delle immobilizzazioni:
 - con riferimento alla valorizzazione degli ammortamenti, i gestori hanno in generale obiettato che il passaggio dal criterio dell'ammortamento inserito a bilancio a quello basato sulle vite utili regolatorie, generalmente più lunghe, potrebbe creare degli ammanchi; inversamente alcuni Enti d'ambito hanno sottolineato che, per quanto riguarda la stratificazione degli investimenti pregressi, gli ammortamenti inseriti ai sensi del precedente metodo tariffario normalizzato venivano calcolati sulla base di una vita utile dei cespiti definita in ciascun piano d'ambito, che poteva anche essere più accelerata rispetto al criterio adottato a bilancio: di conseguenza, l'utente potrebbe aver già pagato, attraverso la tariffa, una quota parte di ammortamento maggiore di quella riportata nei libri cespiti del gestore;
 - sono stati sollevati dubbi in merito alle quote di ammortamento delle immobilizzazioni interessate da finanziamenti pubblici a fondo perduto o concesse in comodato gratuito, ritenendo che si tratterebbe di beni già finanziati dalla fiscalità generale o dalla tariffa e dunque la previsione comporterebbe un doppio esborso a carico degli utenti finali; e che secondo alcuni, inoltre, anche la previsione di vincolare tali somme ad un fondo destinato alla realizzazione di nuovi investimenti potrebbe sollevare problematiche relative all'applicazione del principio del *full cost recovery* mentre secondo altri sarebbe opportuno prevedere che questi fondi (la cui costituzione per altro è stata auspicata da numerosi interlocutori) siano sottratti alla disponibilità dei gestori;
 - relativamente al calcolo dei costi finanziari e fiscali, i gestori hanno generalmente richiesto l'innalzamento del valore di alcuni parametri di calcolo, con particolare riferimento al valore del fattore di rischio *beta*,

sottolineando il confronto con le altre attività a rete regolate dall'Autorità; mentre alcune associazioni di consumatori e numerosi utenti privati hanno manifestato la propria contrarietà per una metodologia che considerano sostanzialmente elusiva degli esiti referendari;

- alcuni soggetti hanno ritenuto che i valori adottati nella metodologia *standard* prospettata dall'Autorità per stimare gli oneri fiscali, non sarebbero indicativi di un valore medio reale di tali oneri, in quanto non intercetterebbero il reale *tax rate* delle imprese soprattutto con riferimento alla quota IRAP che rappresenterebbe un costo aggiuntivo, intervenuto successivamente alla definizione del MTN;
- alcune osservazioni pervenute hanno segnalato una quantificazione del capitale circolante asseritamente sovrastimata nel documento per la consultazione 290/2012/r/idr e non esplicitamente e direttamente correlata ad elementi che esprimono il fabbisogno finanziario netto della gestione operativa, proponendo un più specifico riferimento a voci quali crediti verso utenti, debiti verso fornitori e magazzino per materie prime;
- molti interlocutori hanno, in sostanza, evidenziato, da prospettive diverse e perseguendo obiettivi opposti, la criticità della metodologia, sia in riferimento agli impegni assunti con gli istituti finanziari, sia con riferimento alla necessità di promuovere ulteriori e consistenti investimenti nel settore;
- nel corso degli incontri svolti, inoltre, da parte dei gestori e delle loro associazioni è stata sottolineata la necessità di includere tra i costi del servizio anche i recuperi/conguagli riferiti agli anni precedenti il 2012, già deliberati dagli Enti preposti e salvo conguaglio dopo l'approvazione di tali determinazioni da parte dell'Autorità;
- con specifico riferimento al tema della restituzione agli utenti non serviti dagli impianti di depurazione della quota tariffaria non dovuta ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008 e del d.m. 30 settembre 2009, l'art. 7, comma 5, di tale decreto prevede che sia consentita l'individuazione di ulteriori risorse finanziarie eventualmente necessarie affinché gli oneri derivanti dall'obbligo di restituzione non rechino pregiudizio al principio della integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio, ponendo gli oneri esclusivamente in capo agli utenti serviti dagli impianti di depurazione;
- il raffronto tra i dati trasmessi dai gestori all'Autorità e i piani d'ambito vigenti ha evidenziato come, nella maggior parte dei casi esaminati, l'applicazione del metodo tariffario normalizzato avrebbe comportato, nei prossimi anni, l'applicazione a carico dell'utente finale di ingenti aumenti tariffari derivanti da conguagli, in ragione della circostanza che i volumi di consumo previsti nei piani erano sovrastimati rispetto ai consumi reali ovvero che la ripartizione dei consumi tra le utenze, a consuntivo, è risultata difforme da quella ipotizzata all'atto della determinazione delle tariffe; e che tali conguagli, necessari per garantire il gettito pianificato per gli investimenti, si sarebbero inoltre sommati a:
a) aumenti tariffari derivanti dai nuovi investimenti programmati; b) applicazione del tasso di inflazione.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- le osservazioni pervenute nell'ambito della consultazione evidenziano posizioni

dei diversi soggetti partecipanti, fortemente contrastanti tra loro, in molti casi addirittura antitetiche; ciò in ragione della natura degli interessi, spesso opposti, che perseguono i diversi attori del settore idrico;

- in tale contesto, l’Autorità si pone come un soggetto terzo e neutrale rispetto ai predetti interessi, tenuto a orientare la sua azione in coerenza con le finalità, di natura prevalentemente tecnica, previste dalla legge.

RITENUTO CHE:

a fondamento della riforma del metodo tariffario e del ruolo degli enti d’ambito

- pur condividendo le preoccupazioni inerenti all’opportunità di sviluppare una regolazione organica che, accanto alla regolazione tariffaria, affronti anche i temi relativi alla separazione contabile e alla qualità del servizio fornito, tuttavia l’urgenza di fornire segnali positivi per favorire gli investimenti nel settore, superando le incertezze insite nelle procedure di definizione dei flussi di cassa, hanno indotto l’Autorità a privilegiare un intervento urgente in termini tariffari, mantenendo in questa prima fase le vigenti regolamentazioni in tema di separazione contabile e di qualità del servizio;
- sia ampiamente dimostrato come una regolazione tariffaria incentivante induca comportamenti più efficaci e una maggior efficienza nel servizio fornito da parte dei gestori e che, pertanto, costituisca un compito specifico della regolazione tariffaria l’individuazione di alcuni *standard*, desunti da esperienze virtuose ed efficienti rinvenibili sia nel panorama nazionale che in quello internazionale, verso i quali le prestazioni delle imprese devono convergere, generando efficienze e superando altresì l’attuale condizione di eterogeneità;
- al riguardo, il ruolo dell’Autorità di regolatore tariffario per i servizi idrici, come delineato dalla normativa Europea sopra citata, dalla legislazione nazionale e dal d.P.C.M. 20 luglio 2012, si identifichi sostanzialmente:
 - nell’individuare i costi ammissibili secondo criteri ispirati al principio del *full cost recovery*, sulla base del riconoscimento dei soli costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori;
 - nell’assicurare la trasposizione di tali costi nelle tariffe, anche tenendo conto del principio *chi inquina paga* e dell’obiettivo di tutela delle *utenze economicamente disagiate*;
- l’attuale livello di eterogeneità della regolazione tariffaria applicata sul territorio nazionale e la conseguente necessità di analizzare più approfonditamente i diversi contesti e punti di partenza, nonché l’opportunità di una certa gradualità di intervento, conducono a confermare la scelta, già sottoposta a consultazione, di adottare un metodo tariffario transitorio per gli anni 2012 e 2013, in attesa di elaborare compiutamente un modello tariffario da adottare a regime;
- per quanto compatibile, anche nella definizione del metodo tariffario transitorio vengano applicati gli elementi che saranno alla base del modello a regime; e che, in questa prospettiva, fin da subito si introducano alcuni riferimenti standard, di natura specificatamente finanziaria, come più oltre meglio dettagliato;
- sia inoltre opportuno delineare una procedura che valorizzi i rispettivi ruoli e definisca le tempistiche al fine di rendere trasparente ed efficiente il processo di

approvazione tariffaria; ciò al fine di dare attuazione alle previsioni di cui alla lettera e) dell'articolo 10, comma 14 del decreto legge 70/11 e, da ultimo, all'art. 34, comma 29, del decreto legge 179/12, le quali riconoscono un ruolo importante ed attivo agli attuali soggetti competenti alla concreta predisposizione, ai fini della proposta all'Autorità, delle tariffe.

RITENUTO CHE:

quanto al metodo tariffario

- sia opportuno, nella fase di applicazione della tariffa transitoria, mantenere un'articolazione tariffaria per gestore/ambito tariffario analoga alla preesistente; e che, pertanto, le tariffe per gli anni 2012 e 2013 siano definite attraverso un moltiplicatore da applicare alle strutture tariffarie esistenti, consentendo tuttavia, ove siano già in corso processi di convergenza verso una tariffa unica di ambito, che il medesimo moltiplicatore possa essere applicato in modo differenziato, purché sia rispettata l'invarianza dell'effetto finale;
- siano necessarie ulteriori e più approfondite analisi, anche tramite l'esame di un campione maggiormente rappresentativo, per definire le frontiere efficienti dei costi operativi, al fine di individuare precisi percorsi di efficientamento per i singoli gestori;
- di conseguenza, sia opportuno non implementare per gli anni 2012 e 2013 una formula automatica per il calcolo del costo efficiente a partire dal quale definire la percentuale di recupero di produttività e l'eventuale condivisione dei risparmi di costo derivanti dall'efficientamento, rimandando alla definizione del metodo tariffario definitivo una organica trattazione dei percorsi obbligati di efficientamento; e che, nell'ambito di tale definizione possano rientrare anche costi che, nel transitorio, vengono trattati come passanti come il costo dei vettori energetici o quelli relativi al funzionamento degli Enti d'ambito;
- un percorso di efficientamento e gradualità, per impresa, applicabile limitatamente al periodo transitorio possa, invece, scaturire da un confronto con i paralleli costi operativi identificati nel piano d'ambito, purché aggiornato in coerenza con le tempistiche attualmente previste; e che tale riferimento sia idoneo anche a superare l'obiezione di una convergenza attuata *ex post*, senza che il gestore ne fosse preventivamente a conoscenza;
- il tema della rischiosità del servizio debba essere affrontato in un contesto più ampio della sola metodologia tariffaria con regolazioni specifiche che allochino i costi ai soggetti che li generano; e che, per questo, mentre la tariffa può intervenire su alcuni parametri/meccanismi specifici come il differenziale dell'onere finanziario o la garanzia dei ricavi sia utile prevedere che, in prospettiva, altre regolazioni come quella relativa alla morosità o al deposito cauzionale possano concorrere in maniera sinergica alla risoluzione del problema;
- finché non siano implementate tali regolazioni, che potranno consentire una riduzione del costo per il rischio, sia opportuno, transitoriamente, allineare tale costo ai valori già determinati per gli altri servizi regolati dall'Autorità; e che, nell'ambito dei successivi affinamenti del quadro regolatorio, a fronte della identificazione e della valorizzazione di altri parametri e meccanismi a copertura

del rischio, in modo complementare possano essere contestualmente rivisti quelli utilizzati nella metodologia tariffaria transitoria, al fine di evitare duplicazioni di oneri per l'utente;

- in conformità a quanto previsto in materia di trasferimento delle funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, e in analogia con gli altri servizi regolati, le altre attività idriche – diverse dal servizio idrico integrato - svolte dal gestore rientrino negli ambiti di competenza regolatoria; e che, in mancanza di una regolazione specifica e conforme che ne condizioni sia la rendicontazione contabile sia la valorizzazione dei corrispettivi, i rispettivi ricavi debbano concorrere alla copertura dei costi ammessi;
- per contro, tra le altre attività del settore idrico, diverse dal servizio idrico integrato e non obbligatorie, risulta controproducente estrarre l'intera differenza tra ricavi e costi dell'impresa riferibile a tali altre attività, in quanto verrebbe a mancare un incentivo a svolgere le medesime attività, che risultano utili per garantire, da un lato la salvaguardia ambientale (ad esempio, il trattamento dei bottini), dall'altro un miglior livello di utilizzazione di infrastrutture che costituiscono, tipicamente, un costo fisso che ricadrebbe comunque sull'utente del servizio idrico integrato;
- i metodi tariffari esistenti trattano il tema degli ammortamenti pregressi con modalità eterogenee e spesso opinabili; e che la decorrenza della nuova metodologia tariffaria, come già avvenuto nelle altre regolazioni, costituisce l'occasione per riallineare tutti i gestori ad una medesima condizione, basata su riscontri contabili, ma anche sulla effettiva vita utile del bene;
- le problematiche dell'allungamento della vita utile dei cespiti ai fini del calcolo dell'ammortamento e dell'eventuale incapienza dei costi di capitale calcolati con il nuovo metodo rispetto al costo totale di finanziamenti già stipulati possano essere risolte efficacemente nell'ambito di un percorso di gradualità rispetto ai costi delle immobilizzazioni previsti nei piani d'ambito già approvati;
- la costituzione di un fondo presso il gestore, destinato ai nuovi investimenti, correlato da una metodologia che verifichi in maniera stringente il rispetto della destinazione medesima, si renda necessaria ai fini di favorire gli investimenti del settore, purché:
 - tale fondo sia costituito da partite che rappresentano un'anticipazione di costi futuri identificabili con sufficiente affidabilità;
 - il ricorso a tale anticipazione sia ammesso solo nella misura in cui non sono possibili altre forme di finanziamento;
 - i costi futuri identificabili con sufficiente affidabilità possano essere rappresentati da quote di ammortamento di impianti esistenti (costo di sostituzione a fine vita, ovvero mantenimento in buono stato di funzionamento dei medesimi) o da anticipazioni già contemplate nei piani finanziari dei piani d'ambito approvati dalle autorità preposte;
 - l'eventuale anticipazione si traduca in un minor costo dell'onere finanziario riconosciuto al gestore, commisurato all'anticipazione medesima;
 - parallelamente, tale anticipazione non costituisca un onere insostenibile per l'utente del servizio;
- per altro sia opportuno lasciare all'Ente d'ambito la decisione se e in quale misura, tali forme di anticipazione debbano essere incluse in tariffa;

- in attuazione del d.P.R. 116/11, si debba procedere alla esclusione espressa, tra i criteri per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, di una componente remunerativa del capitale investito;
- con riferimento alla definizione - tra le componenti di costo per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato - dei costi finanziari degli investimenti e della gestione, in ossequio all'art. 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, come modificato dal d.P.R. 116/11, all'art. 10, comma 14, del decreto legge 70/11 e all'art. 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2011, nonché nel rispetto delle disposizioni della Direttiva 2000/60/CE, come precisate dalla Comunicazione COM(2000) 477, si debba procedere, anche in relazione a quanto previsto dalla Comunicazione COM(2012)673, al riconoscimento dei costi finanziari e degli oneri fiscali connessi agli investimenti e alla gestione del servizio, secondo il principio, sancito dalla normativa europea e nazionale, del *full cost recovery*;
- tali costi non possano che essere basati, nel rispetto delle disposizioni della legge 481/95 e dei consolidati principi giurisprudenziali su di essa formati, non su riconoscimenti a piè di lista – che possono favorire comportamenti inefficienti o opportunistici, o da parte dei gestori o da parte degli enti finanziatori, cui verrebbe assicurato il ristoro di qualunque ammontare di costo, anche se non ragionevole o proporzionato – bensì su riferimenti *standard*, in linea con i principi della regolazione volti all'individuazione di riferimenti efficienti ai quali i gestori devono adeguarsi;
- in considerazione della diversa struttura finanziaria e patrimoniale del servizio idrico, sia necessario proporre una metodologia alternativa, rispetto a quella applicata per i servizi energetici a rete, per l'individuazione dei riferimenti *standard*, in particolare separando le valutazioni dell'onere finanziario vero e proprio, da quelli che sono i riconoscimenti degli oneri fiscali; e che, tra questi ultimi, non si possa escludere il riconoscimento degli oneri relativi all'IRAP, in ossequio del principio di integrale copertura dei costi;
- tali riferimenti *standard* rappresentino, pertanto, il costo della risorsa finanziaria, rispetto al quale non possano essere riconosciuti margini ulteriori, che contrasterebbero con quanto previsto dal d.P.R. 116/11 e con quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 26 del 2011; e che, con riferimento agli anni 2012 e 2013, la differenza tra l'”adeguata remunerazione del capitale investito” prevista dal MTN, soppressa dal referendum, e i costi riconosciuti dall'attuale metodo transitorio (quantificabile in circa 0,6 punti percentuali) rappresenti il profitto non ammesso alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 26 del 2011, che deve essere espunto dalle tariffe a vantaggio degli utenti finali;
- sia corretto legare la valorizzazione del capitale circolante netto a grandezze specifiche correlate ad elementi che esprimono il fabbisogno finanziario netto della gestione operativa, individuando uno specifico criterio inteso comunque come riferimento *standard* a cui tutte le imprese dovranno adeguarsi;
- sia, altresì, corretto includere nella regolazione tariffaria le partite di conguaglio tariffario afferenti gli anni precedenti l'anno 2011, purché approvate dai soggetti competenti entro il 30 aprile 2012 e salvo conguagli dopo l'approvazione dell'Autorità;

- siano tuttavia da sospendere i conguagli afferenti l'annualità 2011, in attesa della risposta del Consiglio di Stato alla richiesta di parere inoltrata dall'Autorità in data 23 ottobre 2012, alla quale è altresì subordinata l'eventuale definizione delle procedure di calcolo e delle modalità relative alla restituzione all'utenza della componente di remunerazione del capitale investito per il periodo 21 luglio 2011 – 31 dicembre 2011, a seguito della proclamazione degli esiti del referendum popolare;
- sia, inoltre, necessario garantire l'allineamento tra ricavi previsti dalla pianificazione e ricavi generati dal gettito tariffario, a maggior certezza e trasparenza dei flussi finanziari, superando non solo le incertezze legate ai volumi distribuiti o alla ripartizione dei consumi tra i diversi utenti, ma rendendo sistematica una procedura che prima veniva gestita con il meccanismo dei conguagli secondo tempi e modi spesso aleatori;
- tale allineamento richiede, però, ove si renda necessario, un'approfondita analisi dei dati forniti e dei parametri assunti a base delle tariffe valutate con il MTN; e che, conseguentemente, sia necessario introdurre una soglia di variazione della tariffa oltre la quale attivare tale analisi specifica, anche per differenziare l'"effetto variazione", dovuto alla nuova metodologia tariffaria transitoria, da quella che sarebbe stata la variazione conseguente ai conguagli comunque dovuti in base alla precedente metodologia tariffaria;
- con riguardo al tema della restituzione agli utenti non serviti dagli impianti di depurazione della quota tariffaria non dovuta ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008 e del d.m. 30 settembre 2009, sia necessario, in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 7, di tale decreto e nel rispetto del principio della integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio, porre i relativi oneri, tramite riconoscimento in tariffa, esclusivamente in capo agli utenti serviti dagli impianti di depurazione, ferma restando la necessità di adeguare tale impostazione a seguito alla definizione dei costi ambientali da parte degli organismi competenti;
- l'analisi condotta ha, in generale, portato ad individuare nella carenza infrastrutturale il principale ostacolo all'obiettivo di tutela degli interessi degli utenti anche nel medio-lungo periodo, incidendo negativamente su diffusione, fruibilità e qualità del servizio all'utenza; tale carenza aggrava inoltre lo squilibrio nei livelli di fruizione, diffusione e qualità del servizio sul territorio nazionale;
- sia pertanto necessario approfondire l'opportunità di prevedere meccanismi di incentivazione per lo sviluppo di alcune tipologie di investimento basati sull'onere che deriverebbe all'utente del servizio se tali interventi non venissero effettuati; e che, inoltre, debba essere comunque mantenuta aperta la possibilità che l'Autorità possa integrare successivamente la metodologia in vigore, prevedendo opportune componenti di costo che rappresentino costi della risorsa o costi ambientali o costi di natura sociale che dovessero successivamente emergere anche in seguito a precise prescrizioni legislative.

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- sia opportuno rinviare a successivo provvedimento l'approvazione della regolazione tariffaria dei servizi idrici per i gestori del servizio idrico integrato le cui tariffe, come attualmente applicate, sono conformi al metodo tariffario CIPE;
- sia opportuno prevedere - per le ragioni evidenziate al punto 3.101 del documento per la consultazione 290/2012/IDR/R e nella delibera 412/2012/R/IDR, cui si rimanda - che, con riferimento alle gestioni presenti nelle Province autonome di Trento e Bolzano e nella Regione autonoma Valle d'Aosta, continuino a trovare applicazione, per il periodo transitorio, le metodologie tariffarie attualmente in vigore.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- il metodo tariffario transitorio non renda necessaria una revisione dei piani d'ambito esistenti per quanto attiene la programmazione degli investimenti, fatta salva la necessità di adeguarne il piano economico finanziario; e che, pertanto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, lettera f) del decreto legge 70/11, come ulteriormente specificato all'articolo 3, comma 1, lettera e) del d.P.C.M. 20 luglio 2012, le clausole contrattuali e gli atti che regolano i rapporti tra gestori e autorità competenti, debbano essere adeguati, entro un congruo termine, alle disposizioni del presente provvedimento, nella misura in cui risultino incompatibili con esso;
- sia opportuno rinviare a successivi provvedimenti, preceduti da appositi documenti di consultazione, la definizione puntuale delle regole relative ad alcune tematiche particolarmente complesse e significative, quali quelle afferenti l'introduzione del c.d. "bonus acqua" per gli utenti in condizioni economiche disagiate, dei meccanismi di premialità e penalità per nuovi investimenti, delle modalità di unbundling, del deposito cauzionale nonché le tematiche relative al recupero delle partite pregresse non deliberate dagli Enti d'ambito entro il 30 aprile 2012;
- sia necessario, in particolare, rimandare a successivo provvedimento il recupero delle partite pregresse inerenti l'anno 2011, anche in attesa della risposta alla richiesta di parere inoltrata al Consiglio di Stato in data 23 ottobre 2012;
- sia altresì necessario prevedere che, nei casi previsti dal comma 2.7 della deliberazione 347/2012/R/IDR e in ogni caso ove non vengano fornite indicazioni idonee ad approvare la tariffa transitoria, a quelle in essere sia applicato un moltiplicatore pari a 0,9, per conteggiare, forfaitariamente, una riduzione pari all'incidenza media, nel MTN, della remunerazione del capitale investito sui gettiti tariffari, fino a quando non verranno forniti i dati necessari e idonei a consentire la quantificazione dell'onere finanziario ammesso; e che tale eventuale quantificazione espliciti i propri effetti a far tempo dalla data di presentazione delle adeguate informazioni;
- sia necessario, alla luce della natura di corrispettivo di tutte le quote che compongono la tariffa del servizio idrico integrato, prevedere alcune clausole che condizionino il riconoscimento dei costi riconosciuti in tariffa per il funzionamento degli Enti d'ambito all'attività effettivamente svolta da essi, anche al fine di incentivare l'efficacia del rispettivo operato

DELIBERA

Articolo 1

Ambito oggettivo di applicazione

- 1.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione dei corrispettivi per lo svolgimento dei seguenti servizi di pubblica utilità:
- a) captazione, anche a usi multipli;
 - b) adduzione, anche a usi multipli;
 - c) potabilizzazione;
 - d) vendita di acqua all'ingrosso;
 - e) distribuzione e vendita di acqua agli utenti finali;
 - f) fognatura nera e mista, vendita all'ingrosso del medesimo servizio e raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano;
 - g) depurazione e vendita all'ingrosso del medesimo servizio, anche ad usi misti civili e industriali;
 - h) misura dei servizi idrici.
- 1.2 La regolazione dei corrispettivi di cui al precedente comma 1.1 è riferita alle prestazioni rese in ciascun ATO; fino a successivo provvedimento dell'Autorità, il servizio è reso nel rispetto delle condizioni e dei livelli di qualità dei servizi definiti nella Convenzione di gestione stipulata tra l'Ente affidante e il gestore del servizio idrico integrato, nonché nella Carta dei servizi, nella misura in cui essi non siano incompatibili con le disposizioni del presente provvedimento, tenendo altresì conto dei mutui e degli altri contratti finanziari stipulati precedentemente all'entrata in vigore della presente deliberazione.

Articolo 2

Ambito soggettivo di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento si applica alle gestioni che, alla data del 31 luglio 2012, risultavano conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e quelle che, pur non conformi, applicavano alla medesima data, per il calcolo dei ricavi regolati, uno dei seguenti metodi tariffari:
- a) metodo tariffario normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento, di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 1 agosto 1996;
 - b) metodo tariffario per la regolazione e la determinazione della tariffa del Servizio idrico integrato in Emilia-Romagna, di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 13 marzo 2006, n. 49, come modificato dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 13 dicembre 2007, n. 274;

- c) altro metodo tariffario difforme dal Metodo tariffario CIPE.
- 2.2 Il presente provvedimento si applica, altresì, ai soggetti che, a qualunque titolo, svolgono esclusivamente uno o più servizi tra quelli di cui all'Articolo 1, comma 1.1, anche per una pluralità di ATO, e che applicano, per il calcolo dei ricavi regolati, un metodo tariffario difforme dal metodo tariffario CIPE.
- 2.3 È rinviata a successivo provvedimento l'approvazione della regolazione tariffaria dei servizi idrici per i gestori del servizio idrico integrato le cui tariffe, attualmente applicate, sono conformi al metodo tariffario CIPE.
- 2.4 Per i gestori del servizio idrico integrato che esercitano l'attività nelle Province autonome di Trento e Bolzano e nella Regione autonoma Valle d'Aosta, è confermata, nel periodo di regolazione 2012-2013, l'applicazione delle metodologie tariffarie e dei relativi provvedimenti attuativi vigenti alla data di entrata in vigore della presente deliberazione.

Articolo 3

Condizioni per l'aggiornamento tariffario

- 3.1 Sono esclusi dall'aggiornamento tariffario i gestori del servizio idrico integrato il cui titolo ad esercire il servizio è stato dichiarato invalido con sentenza passata in giudicato, ovvero ritirato o annullato in via amministrativa.
- 3.2 Fermo restando quanto previsto dal comma 1, è sospeso, inoltre, l'aggiornamento tariffario per le gestioni sul cui titolo ad esercire il servizio è pendente un contenzioso giurisdizionale e in cui sia stata emanata dall'autorità giudiziaria una misura cautelare sospensiva o limitativa del titolo stesso, per tutta la durata dell'efficacia della misura medesima, ovvero in cui sia stata emanata dall'autorità giudiziaria una sentenza, anche di primo grado se non successivamente sospesa, che abbia accertato l'invalidità del titolo medesimo.
- 3.3 Sono altresì escluse dall'aggiornamento tariffario le gestioni che, a fronte dell'avvenuto affidamento del servizio idrico integrato al gestore d'ambito, non hanno effettuato, alla data del 31 dicembre 2012, la prevista consegna degli impianti, in violazione delle prescrizioni date in tal senso da parte del soggetto competente.
- 3.4 Sono infine escluse dall'aggiornamento tariffario le gestioni che, alla data del 31 luglio 2012, non avevano adottato la Carta dei servizi, nonché le gestioni che, alla medesima data, in violazione della normativa applicabile, applicavano alle utenze domestiche la fatturazione di un consumo minimo impegnato, limitatamente agli ambiti tariffari in cui veniva fatturato tale consumo minimo impegnato.
- 3.5 Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicato quanto previsto al successivo comma 6.7 e vanno intese al netto degli aggiornamenti conseguenti alle variazioni di costo dei servizi all'ingrosso acquistati e del contributo per l'Autorità.

- 3.6 Le eventuali variazioni di costo dei servizi all'ingrosso di cui al comma precedente sono valutate sulla base della variazione di costo di tali forniture, riproporzionate in funzione della percentuale di tali forniture rispetto al complesso del servizio fornito.

Articolo 4

Definizione delle componenti di costo e approvazione della regolazione tariffaria

- 4.1 Ai fini dell'aggiornamento tariffario, sono definite le seguenti componenti di costo del servizio:
- a) costi delle immobilizzazioni, intesi come la somma degli oneri finanziari, degli oneri fiscali e delle quote di restituzione dell'investimento;
 - b) costi della gestione efficientabili, intesi come i costi operativi endogeni alla gestione del servizio, ovvero costi sui quali la gestione può esercitare un'azione di efficientamento;
 - c) costi della gestione non efficientabili, intesi come i costi operativi esogeni alla gestione nel periodo considerato (costo dell'energia elettrica, costo delle forniture all'ingrosso, mutui e canoni riconosciuti agli enti locali, costi di funzionamento delle Autorità, altre componenti di costo);
 - d) eventuale componente di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti.
- 4.2 L'aggiornamento delle tariffe applicate, fino alla definizione da parte dell'Autorità del metodo tariffario definitivo, è effettuato in conformità con la metodologia tariffaria transitoria riportata nell'Allegato A alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale.

Articolo 5

Disposizioni in materia di revisione e adeguamento delle convenzioni

- 5.1 Entro il 31 marzo 2013, i soggetti competenti aggiornano o redigono, se non ancora esistente, il piano economico finanziario di ciascun piano d'ambito sulla base delle metodologie di cui al precedente comma 4.2.
- 5.2 Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 4 dell'allegato A al presente provvedimento si considerano i piani d'ambito già approvati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
- 5.3 Se non adeguate entro il termine di cui al comma 5.1 e fermo restando quanto previsto al comma 6.6, sono inefficaci le clausole contrattuali e gli atti che regolano i rapporti tra gestori e autorità competenti incompatibili con il presente provvedimento.
- 5.4 È conferito mandato al Responsabile dell'Ufficio Speciale Tariffe e Qualità dei Servizi Idrici di provvedere, con propria determinazione, previa informativa al Collegio, all'eventuale aggiornamento della procedura di verifica del rispetto di quanto disposto ai precedenti commi 5.1 e 5.3, in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, del decreto legge 70/11.

Articolo 6

Procedura di approvazione delle tariffe

- 6.1 La tariffa è predisposta dagli Enti d'Ambito, o dai soggetti all'uopo competenti, come definiti nell'Allegato A alla presente deliberazione, sulla base della metodologia di cui al precedente comma 4.2 e dei dati già inviati dai gestori nell'ambito del procedimento di raccolta dati disposto dalla deliberazione 347/2012/R/IDR. A tal fine, con procedura partecipata dal gestore interessato, gli Enti d'Ambito preposti verificano la validità delle informazioni ricevute e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali ai principi di recupero integrale dei costi e di riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.
- 6.2 Entro il 31 marzo 2013, gli Enti d'Ambito, o i soggetti competenti, trasmettono all'Autorità ed ai gestori interessati la tariffa predisposta. Qualora le informazioni integrative richieste non siano nella disponibilità degli Enti d'Ambito, questi possono procedere ad una richiesta ulteriore nei confronti dei gestori, i cui esiti dovranno essere inviati per conoscenza anche all'Autorità.
- 6.3 Gli Enti d'Ambito o i soggetti competenti, ai fini del calcolo di cui al precedente comma, laddove non disponessero di dati sufficienti al calcolo del moltiplicatore tariffario per gli acquisti all'ingrosso, di cui all'articolo 31 dell'Allegato A alla presente deliberazione, e fermo restando quanto previsto al successivo comma 6.7, pongono preliminarmente tale moltiplicatore ad un valore pari ad 1.
- 6.4 La comunicazione del calcolo tariffario da parte degli Enti d'Ambito o dei soggetti competenti, come esplicitata nel piano economico finanziario, dovrà essere effettuata inviando in formato elettronico all'indirizzo ptransitorio-idr@autorita.energia.it:
- il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario *teta* (9) che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun ambito tariffario, rispettivamente per il 2012 e il 2013;
 - una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata, anche con riferimento ai dati di piano d'ambito imputati, e le eventuali rettifiche operate;
 - la modulistica inviata dal gestore ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione 347/201/R/IDR, come eventualmente rettificata;
 - la documentazione di supporto alle rettifiche operate.

- 6.5 Entro i successivi 3 mesi, fatta salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni e tenendo conto degli acquisti all'ingrosso di cui all'articolo 31 dell'Allegato A alla presente deliberazione, l'Autorità approva le tariffe ai sensi dell'articolo 154, comma 4 del d.lgs. 152/06, come modificato dall'art. 34, comma 29, del decreto legge 179/12, eventualmente provvedendo alla determinazione delle tariffe sulla base delle informazioni disponibili, in un'ottica di tutela degli utenti, laddove gli Enti d'Ambito non provvedano all'invio entro il termine di cui al precedente comma 6.2.
- 6.6 A decorrere dal 1° gennaio 2013 i gestori del servizio di cui all'Articolo 2, nei limiti fissati dall'Articolo 3, sono tenuti ad applicare le seguenti tariffe:
- a) fino alla definizione delle tariffe da parte degli Enti d'Ambito o dei soggetti competenti, le tariffe applicate nel 2012 senza variazioni o, laddove applicabile, le tariffe per il 2013 eventualmente determinate dai medesimi Enti d'Ambito in data precedente l'approvazione del presente provvedimento, purché non abbiano modificato l'articolazione tariffaria precedente;
 - b) a seguito della determinazione da parte degli Enti d'Ambito o dei soggetti competenti, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, le tariffe dell'anno 2012 comunicate all'Autorità, nell'ambito di quanto disposto dalla deliberazione 347/2012/R/IDR, moltiplicate per il fattore $teta^{2013}$ (ϑ^{2013}), come determinato dall'Ente d'Ambito o dai soggetti competenti;
 - c) a seguito dell'approvazione delle tariffe da parte dell'Autorità, le tariffe dell'anno 2012 comunicate all'Autorità moltiplicate per il valore $teta^{2013}$ (ϑ^{2013}) approvato dalla medesima Autorità.

La differenza tra i ricavi tariffari riconosciuti sulla base delle tariffe provvisorie applicate nei periodi di cui alle precedenti lettere a) e b) ed i ricavi riconosciuti sulla base dell'approvazione di cui al precedente punto c) sarà oggetto di conguaglio successivamente all'atto di tale approvazione.

- 6.7 Laddove ricorrano le casistiche indicate al comma 2.7 della deliberazione 347/201/R/IDR, la tariffa verrà determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario $teta$ (ϑ) pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche. In tali casi, la tariffa calcolata in base al metodo tariffario transitorio, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione, produce effetti a partire dal momento in cui sono rese disponibili le informazioni necessarie alla definizione della medesima ritenute conformi alle disposizioni vigenti da parte dell'Autorità.
- 6.8 I costi di funzionamento della struttura operativa dell'Ente d'ambito sono ammessi nei limiti già riconosciuti dalle tariffe esistenti, salvo istanza motivata dell'Ente medesimo e previa verifica dell'Autorità, antecedentemente al presente provvedimento e in conformità al parere CoNViRi 8187/11 . Sono costi di funzionamento della struttura operativa dell'Ente d'ambito quelli relativi a personale, spese legali, sede, mobilio, cancelleria, attrezzatura informatica e tecnica di vario genere, materiale informativo ed altre spese generali riconducibili alla struttura operativa medesima.
- 6.9 Laddove gli Enti d'ambito non provvedano all'invio delle proprie determinazioni e l'Autorità eserciti il proprio potere sostitutivo, la quota parte

dei costi di funzionamento dell'Ente d'ambito medesimo di cui all'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, con riferimento all'annualità 2013 è posta pari a 0.

- 6.10 Previa motivata giustificazione, ai sensi di quanto previsto al comma precedente, l'invio delle informazioni di cui al precedente comma 6.4, lettere da b) a d), è considerato equivalente all'invio della proposta tariffaria.

Articolo 7

Disposizioni aggiuntive sull'applicazione del metodo tariffario transitorio

- 7.1 Nei casi in cui l'applicazione del metodo tariffario transitorio, come definito nell'allegato A alla presente deliberazione, determini una variazione tariffaria in termini assoluti superiore al limite previsto dal metodo tariffario normalizzato per gli esercizi successivi al primo, è disposta un'istruttoria per accertare, con il coinvolgimento degli Enti d'Ambito, i dati forniti, la corretta applicazione del metodo tariffario transitorio e l'efficienza del servizio di misura, prevedendo che il recupero degli eventuali ricavi spettanti avvenga con il meccanismo di perequazione di cui al Titolo 11 dell'allegato A. In attesa del completamento dell'istruttoria, il gestore applicherà in via provvisoria la variazione tariffaria massima prevista dal MTN.
- 7.2 La quota del vincolo ai ricavi riconosciuto a titolo di anticipazione per nuovi investimenti (*FoNI*) è finalizzata esclusivamente al finanziamento dei nuovi investimenti nel territorio servito o a politiche di compensazione della spesa per le categorie di utenti domestici in condizioni di disagio economico e deve essere utilizzata in via prioritaria rispetto a tutte le altre forme di finanziamento negli anni successivi alla sua istituzione. Laddove si applichi il limite alla variazione tariffaria di cui al precedente comma 7.1, la quota del vincolo da destinare a *FoNI* verrà dedotta in via prioritaria.
- 7.3 Con riferimento alle componenti che concorrono alla costituzione del *FoNI*:
- a) l'Ente d'ambito definisce la componente di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti (*FNI*) che deve essere inclusa in tariffa nel limite di quanto disposto dall'art. 40 dell'Allegato A alla presente deliberazione;
 - b) il gestore del servizio idrico integrato può proporre istanza motivata per modificare la destinazione d'uso della quota $\Delta CUIT_{FoNI}$ di cui all'art. 41 dell'Allegato A alla presente deliberazione. L'istanza deve essere trasmessa all'Ente d'Ambito competente e all'Autorità, che decide su di essa, previo parere dell'Ente d'Ambito medesimo.
- 7.4 Le penalizzazioni e i conguagli, già determinati dagli Enti d'ambito o dai soggetti competenti precedentemente al 30 aprile 2012, con l'esclusione dei conguagli afferenti l'anno 2011, concorrono a definire i vincoli ai ricavi, ai sensi dell'allegato A alla presente deliberazione.

Articolo 8

Nuove attività

- 8.1 Qualora, nel periodo di applicazione delle nuove tariffe, si dovesse presentare la necessità, nel rispetto delle norme vigenti, di svolgere ulteriori attività configurabili come altre attività idriche o come attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato, come definite nell'Allegato A alla presente deliberazione, il gestore sottopone preventivamente all'Ente d'Ambito e all'Autorità una proposta che dettagli i costi della nuova attività ed il corrispettivo ritenuto congruo.
- 8.2 L'Ente d'Ambito, sulla base delle informazioni di cui al precedente comma, entro 30 giorni dal ricevimento della proposta e salvo ulteriori approfondimenti, predispone il corrispettivo e lo trasmette all'Autorità congiuntamente alla propria valutazione dei ricavi e dei costi di tale nuova attività, e di come essi debbano concorrere alla copertura del vincolo ai ricavi del gestore.
- 8.3 L'Autorità, entro i successivi 30 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma e salvo ulteriori approfondimenti, approva la proposta ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'art. 34, comma 29, del decreto legge 179/12.

Articolo 9

Disposizioni transitorie e finali

- 9.1 Ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, è fatto divieto ai gestori del servizio idrico integrato di applicare corrispettivi inerenti il servizio di depurazione agli utenti non asserviti ad un impianto di trattamento delle acque reflue, fatte salve le previsioni del d.m. 30 settembre 2009 e le ulteriori determinazioni conseguenti alla definizione dei costi ambientali da parte degli organismi competenti.
- 9.2 È dato mandato al responsabile dell'Ufficio speciale Tariffe e Qualità del servizio idrico di istruire i provvedimenti regolatori inerenti:
- a) la definizione del metodo tariffario transitorio da applicare alle gestioni ex-CIPE;
 - b) la definizione delle agevolazioni tariffarie per gli utenti in condizioni economiche disagiate, affinché possano fruire del servizio a condizioni sostenibili;
 - c) l'introduzione generalizzata del deposito cauzionale;
 - d) il recupero delle partite tariffarie precedenti al 2012 ed in particolare quelle attinenti l'anno 2011, anche a seguito della risposta alla richiesta di parere inoltrata al Consiglio di Stato in data 23 ottobre 2012;
 - e) la definizione, nel rispetto della normativa vigente, di meccanismi di incentivazione basati anche sul criterio del "costo evitato", con particolare riferimento ai costi ambientali evitati e al costo delle sanzioni europee evitate, per le seguenti tipologie di investimenti:

- impianti di depurazione;
- impianti per il riutilizzo delle acque di depurazione;
- impianti per portare le attuali forniture idriche nei limiti di potabilità fissati dalle norme europee.

9.3 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

28 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni

**REGOLAZIONE TARIFFARIA DEI SERVIZI IDRICI
PER LE GESTIONI CONFORMI ALLA LEGGE N. 36/94 E AL D.LGS. N. 152/06
E PER LA VENDITA DI SERVIZI ALL'INGROSSO**

Periodo di regolazione 2012-2013

Versione integrata e modificata con deliberazioni 21 febbraio 2013, 73/2013/R/idr e 28 febbraio 2013, 88/2013/R/idr

INDICE

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 Definizioni.....	4
Articolo 2 Finalità del presente allegato.....	8
Articolo 3 Ambito di applicazione	9
TITOLO 2 VINCOLO AI RICAVI RICONOSCIUTO	10
Articolo 4 Determinazione dei costi operativi e dei costi delle immobilizzazioni.....	10
Articolo 5 Aggiornamento dei dati di pianificazione	12
Articolo 6 Vincolo riconosciuto ai ricavi del gestore del SII	12
TITOLO 3 VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI DEL GESTORE DEL SII	14
Articolo 7 Perimetro delle immobilizzazioni del gestore del SII	14
Articolo 8 Valore lordo delle immobilizzazioni del gestore del SII.....	14
Articolo 9 Valore netto delle immobilizzazioni del gestore del SII	15
Articolo 10 Deflatore degli investimenti fissi lordi.....	16
Articolo 11 Capitale investito netto del gestore del SII.....	17
Articolo 12 Valore delle immobilizzazioni del gestore del SII finanziate a fondo perduto	19
TITOLO 4 VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI DI TERZI	20
Articolo 13 Perimetro delle immobilizzazioni di terzi	20
Articolo 14 Valore lordo delle immobilizzazioni di terzi.....	21
Articolo 15 Valore netto delle immobilizzazioni di terzi	21
Articolo 16 Capitale investito netto di terzi.....	22
Articolo 17 Valore delle immobilizzazioni di terzi finanziate a fondo perduto	23
TITOLO 5 ONERI FINANZIARI E FISCALI.....	24
Articolo 18 Oneri finanziari del gestore del SII	24
Articolo 19 Onere finanziario incrementale del gestore del SII a compensazione del time lag..	25
Articolo 20 Oneri fiscali del gestore del SII.....	25
Articolo 21 Oneri finanziari delle infrastrutture di terzi.....	26
Articolo 22 Oneri fiscali delle infrastrutture di terzi	26
TITOLO 6 AMMORTAMENTO	27
Articolo 23 Ammortamento delle immobilizzazioni del gestore del SII.....	27
Articolo 24 Ammortamento delle immobilizzazioni di terzi.....	28
Articolo 25 Ammortamento sui contributi a fondo perduto	28
TITOLO 7 COSTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI.....	30
Articolo 26 Costi delle immobilizzazioni del gestore del SII.....	30
Articolo 27 Costi per l'uso di infrastrutture di terzi	30
TITOLO 8 COSTI OPERATIVI	32
Articolo 28 Determinazione dei costi operativi riconosciuti in tariffa.....	32
Articolo 29 Tasso di inflazione	32
Articolo 30 Costi dell'energia elettrica	32
Articolo 31 Costi degli acquisti all'ingrosso	33
Articolo 32 Costi operativi efficientabili.....	33
Articolo 33 Aggiornamento dei costi operativi efficientabili.....	34
Articolo 34 Altre componenti di costo	35

TITOLO 9 MOLTIPLICATORE TARIFFARIO	36
Articolo 35 Determinazione del moltiplicatore tariffario.....	36
Articolo 36 Convergenza tariffaria all'interno dell'ambito territoriale ottimale.....	37
Articolo 37 Applicazione di un unico moltiplicatore tariffario da parte di più gestori del SII....	38
Articolo 38 Regolazione tariffaria dell'attività di gestione delle acque meteoriche e di drenaggio urbano	38
TITOLO 10 PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI	39
Articolo 39 Componente tariffaria a titolo di ammortamento sui contributi a fondo perduto.....	39
Articolo 40 Componente tariffaria a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti.....	39
Articolo 41 Componente tariffaria a titolo eccedenza del costo per l'uso delle infrastrutture degli Enti locali.....	39
Articolo 42 Obbligo di destinazione al "Fondo nuovi investimenti"	40
Articolo 43 Verifica della destinazione della quota FoNI.....	41
Articolo 44 Componente tariffaria per copertura dei finanziamenti contratti da terzi per infrastrutture di proprietà del gestore del SII.....	42
TITOLO 11 GARANZIA DEI RICAVI.....	43
Articolo 45 Aggiornamento del vincolo riconosciuto ai ricavi	43
Articolo 46 Conguaglio del vincolo riconosciuto ai ricavi.....	44
Articolo 47 Conguagli tra gestore e grossista.....	45

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel provvedimento di cui il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale, si applicano le seguenti definizioni:

- **Adduzione** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle reti necessarie a rendere disponibile l'acqua potabile captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi di carico e di compenso;
- **Altre attività idriche** è l'insieme delle attività attinenti ai servizi idrici, diverse da quelle comprese nel SII, in particolare:
 - a) la realizzazione allacciamenti idrici e fognari, che consistono nelle condotte idriche e fognarie derivate dalla principale e dedicate al servizio di uno o più utenti; include l'installazione dei relativi accessori, le separazioni di rete, la rimozione dei punti presa, la realizzazione di pozzetti di derivazione;
 - b) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua non potabile o ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
 - c) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi o bottini;
 - d) la raccolta e l'allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche), incluso la pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali;
 - e) lo svolgimento di prestazioni e servizi accessori conto utenti, come l'attivazione, disattivazione e riattivazione della fornitura, la trasformazione d'uso, le volture, i subentri, la preparazione di preventivi, le letture una tantum, i sopralluoghi e le verifiche;
 - f) lo svolgimento di attività di gestione della morosità, quali l'invio di solleciti e comunicazioni, la sospensione e riattivazione della fornitura;
 - g) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di

infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;

- h) lo svolgimento di altri lavori e servizi conto terzi, attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici, indipendentemente dal fatto che siano prestate per un soggetto che non gestisce servizi idrici, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la fatturazione, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi similari;
- **Altri corrispettivi ai proprietari (AC_p)** è il valore a moneta corrente dei corrispettivi annuali, ad esclusione del rimborso della rata dei mutui, a cui ciascun Ente locale o sua azienda speciale o società di capitale a totale partecipazione pubblica, diverso dal gestore del SII, ha diritto in virtù della concessione in uso delle proprie infrastrutture, anche intesi come quota accantonata nell'anno dal gestore del SII per il ripristino dei beni di terzi, nei limiti di quanto deliberato dall'Ente competente in data antecedente al 28 aprile 2006;
 - **Ambito (ATO)** è l'ambito territoriale ottimale di cui all'art. 148 del d.lgs. n.152/06, come eventualmente modificato, ai sensi della legge n. 42/10, dalle legislazioni regionali competenti per ciascuna porzione di territorio;
 - **Ambito tariffario** è il territorio nel quale sono applicati i medesimi livelli e la medesima struttura tariffaria agli utenti finali;
 - **Attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato** consistono nelle attività diverse dai servizi idrici ma svolte mediante l'utilizzo anche di infrastrutture dei servizi idrici, come la vendita di energia elettrica, la valorizzazione del biogas degli impianti di depurazione, l'uso di cavidotti idrici per l'alloggiamento di infrastrutture di trasmissione dati, il noleggio delle infrastrutture per attività di cablaggio o installazione antenne di rice-trasmissione, la realizzazione di lavori e/o servizi conto terzi non attinenti ai servizi idrici e altre attività assimilabili;
 - **Autorità** è l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;
 - **Captazione** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali (fiumi, laghi, ecc.) o da acque sotterranee (pozzi, trincee, ecc.);
 - **Carta dei servizi** è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del SII;
 - **Convenzione di gestione** è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, che regola i rapporti tra l'Ente affidante e il gestore del SII;

- **Costi operativi programmati (*Op*)** è il valore a moneta corrente della componente dei costi operativi efficientati, attinenti sia al SII sia alle altre attività idriche, al netto delle poste rettificative e dei costi esogeni di cui all'Articolo 32 del presente allegato, nonché dei canoni di affitto e di *leasing* e dei costi per la copertura dei finanziamenti contratti da terzi per infrastrutture di proprietà del gestore del SII, come previsto nel più recente Piano d'ambito esistente o sua revisione, approvato dall'Ente competente antecedentemente alla revisione di cui all'articolo 5, comma 5.1 del provvedimento, di cui il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale;
- **Costi delle immobilizzazioni programmati (*Cp*)** è il valore a moneta corrente della componente dei costi delle immobilizzazioni, attinenti sia al SII sia alle altre attività idriche, come prevista nel più recente Piano d'ambito esistente o sua revisione, approvato dall'Ente competente antecedentemente alla revisione di cui all'articolo 5, comma 5.1 del provvedimento, di cui il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale, comprensiva dei canoni di affitto e di *leasing* e dei costi per la copertura dei finanziamenti contratti da terzi per infrastrutture di proprietà del gestore del SII, di cui all'Articolo 44, al netto dei costi per l'uso delle infrastrutture degli Enti locali o loro aziende speciali o società di capitale a totale partecipazione pubblica;
- **Depurazione** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi e le eventuali sezioni di recupero energetico;
- **Distribuzione e vendita di acqua potabile agli utenti finali** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie alla fornitura di acqua agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, industriali e agricoli, inclusa la vendita di acqua forfetaria e le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, anche parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile; include inoltre l'attività di fatturazione e l'assistenza agli utenti e gestione dei reclami;
- **Ente d'Ambito** è il soggetto competente alla predisposizione della tariffa di base ai sensi dell'articolo 154 comma 4 del d.lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 34 comma 29 del decreto legge 179/12, come convertito nella legge 221/12;
- **Ente d'Ambito prevalente** è l'Ente d'Ambito che, con riferimento all'anno 2011, ha utilizzato in modo prevalente i servizi di captazione o adduzione o potabilizzazione forniti da un soggetto che svolge esclusivamente tali servizi, o in cui sono ubicati gli impianti dei servizi di depurazione asserviti ad una pluralità di ATO;

- **Fognatura** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue, tra cui le acque reflue industriali, di prima pioggia e di dilavamento e le acque reflue assimilate alle domestiche; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli emissari e le stazioni di sollevamento, fino al trattamento finale;
- **Gestore del servizio idrico integrato** o **gestore del SII** è il soggetto che, in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica, gestisce uno o più servizi facenti parte del SII in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia;
- **Grossista** è il soggetto che eroga ad altri soggetti, diversi dagli utenti finali, il servizio di captazione e/o adduzione e/o vettoriamento e/o potabilizzazione e/o fornitura di acqua all'ingrosso e/o i servizi di fognatura e depurazione, anche funzionali a più ATO; è considerato tale anche il gestore del SII che delega ad altro gestore del SII la fatturazione del servizio;
- **Metodo tariffario CIPE** è la disciplina scaturente dal complesso delle direttive emanate dal CIPE per l'adeguamento delle tariffe dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, di cui da ultimo alla delibera n. 117/08;
- **Metodo tariffario normalizzato (MTN)** è il "Metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento", di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 1 agosto 1996;
- **Metodo tariffario transitorio (MTT)** è il presente testo recante le disposizioni dell'Autorità in materia di tariffe dei servizi idrici;
- **Misura dei servizi idrici** è l'insieme delle operazioni organizzative e gestionali finalizzate alla rilevazione, all'elaborazione, anche informatica e telematica, alla messa a disposizione e all'archiviazione dei dati di misura validati dei servizi idrici, relativi ai consumi degli utenti finali ed alla portata della rete, sia laddove la sorgente di tali dati è un dispositivo di misura, sia laddove la determinazione dei dati è ottenuta anche convenzionalmente tramite l'applicazione di algoritmi numerici; inoltre comprende le operazioni connesse agli interventi sui misuratori conseguenti a modifiche contrattuali o gestioni del rapporto commerciale, incluse le operazioni di installazione, manutenzione e modifica dei misuratori, nonché la telegestione;
- **Piano d'ambito** è il documento di pianificazione redatto ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. 152/2006 o dell'art. 11 della legge 36/94;
- **Potabilizzazione** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza all'acqua distribuita;
- **Proprietario** è, con riferimento ad un insieme di infrastrutture utilizzate nell'ambito del SII, il soggetto giuridico che ne ha iscritto il corrispondente valore nei conti patrimoniali;
- **Rimborso dei mutui dei proprietari (MT_p)** è il valore a moneta corrente delle rate dei mutui al cui rimborso ciascun Ente locale o sua azienda speciale o società di capitale a totale partecipazione pubblica, diverso dal gestore del

SII, ha diritto in virtù della concessione in uso delle proprie infrastrutture, nei limiti di quanto giudicato ammissibile dall'Ente competente in data antecedente all'emanazione del provvedimento di cui il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale, ad eccezione dei mutui stipulati per il finanziamento delle infrastrutture di proprietà del gestore del SII;

- **Servizio Idrico Integrato (SII)** è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;
- **Soggetto competente** è l'entità pubblica responsabile dell'approvazione della tariffa per le gestioni diverse da quelle affidate dagli Enti d'ambito;
- **Utente** è la persona fisica o giuridica, anche diversa dall'utente finale, che abbia stipulato un contratto di fornitura di uno o più servizi del SII a qualsiasi titolo, inclusa la rivendita del medesimo servizio ad altri soggetti;
- **Utente finale** è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII;
- **Vendita all'ingrosso** è l'attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali.

Articolo 2

Finalità del presente allegato

2.1 Il presente allegato reca le disposizioni aventi ad oggetto:

- la determinazione delle componenti di costo del servizio che il gettito tariffario deve assicurare in ossequio dei principi del recupero integrale dei costi;
- il percorso di gradualità dall'attuale livello di copertura dei costi al livello di cui al precedente punto;
- la determinazione del moltiplicatore dell'attuale assetto tariffario, tale da garantire ex-ante la copertura dei costi, così come determinati al precedente punto;
- il meccanismo di compensazione ex-post tale da garantire che i ricavi dell'anno coprano i costi ammissibili effettivamente sostenuti nell'anno medesimo, prevedendo che tale copertura sia assicurata a valere su componenti di costo applicate negli anni successivi.

2.2 Ai fini dell'aggiornamento tariffario, sono definite le seguenti componenti di costo del servizio:

- costi delle immobilizzazioni, intesi come la somma degli oneri finanziari, degli oneri fiscali e delle quote di restituzione dell'investimento;
- costi della gestione efficientabili, intesi come i costi operativi endogeni alla gestione del servizio, ovvero costi sui quali la gestione può esercitare un'azione di efficientamento;

- costi della gestione non efficientabili, intesi come i costi operativi la cui determinazione nel periodo considerato non dipende dalle scelte gestionali (costo dell'energia elettrica, costo delle forniture all'ingrosso, mutui e canoni riconosciuti agli enti locali, costi di funzionamento delle Autorità, altre componenti di costo);
- eventuale componente di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti.

Articolo 3

Ambito di applicazione

- 3.1 I criteri di determinazione delle componenti di costo del servizio e il meccanismo di compensazione ex post dei ricavi sono da intendersi di validità generale, ferma restando la prerogativa dell'Autorità a modificarne l'impostazione od i parametri, qualora risultassero inefficaci rispetto alle finalità perseguite.
- 3.2 Il percorso di gradualità e la determinazione del moltiplicatore dell'attuale assetto tariffario sono da intendersi validi fino alla successiva determinazione del metodo tariffario definitivo da parte dell'Autorità.
- 3.3 Tutti i dati contabili contenuti nel presente allegato sono riferiti al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2011 o in mancanza di quest'ultimo, all'ultimo Bilancio disponibile, in coerenza con le informazioni fornite ai sensi della deliberazione dell'Autorità n. 347/2012/R/IDR del 2 agosto 2012 (di seguito: il Bilancio);
- 3.4 Fatta eccezione per i grossisti, tutti i dati contabili contenuti nel presente allegato sono riferiti alla gestione in un singolo ATO.

TITOLO 2

VINCOLO AI RICAVI RICONOSCIUTO

Articolo 4

Determinazione dei costi operativi e dei costi delle immobilizzazioni

4.1 Nel caso in cui il gestore del SII operi in attuazione di un Piano d'ambito redatto ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. 152/2006, in ciascun anno $a = \{2012; 2013\}$ la componente dei costi operativi ($Opex^a$), la componente dei costi delle immobilizzazioni ($Capex^a$) e la componente di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti (FNI^a), riconosciute nel vincolo ai ricavi del gestore del SII, sono determinate in base alla seguente tabella:

	$Op^a \leq COeff^a$ $Cp^a \leq Ctt^a$	$Op^a < COeff^a$ $Cp^a > Ctt^a$	$Op^a > COeff^a$ $Cp^a > Ctt^a$	$Op^a > COeff^a$ $Cp^a \leq Ctt^a$
$VRP^a \leq VRT^a$	$Opex = Op^a + [(COeff^a - Op^a) * z^a / 4]$	$Opex = [COeff^a + q^a * (VRP^a - Capex^a)] * z^a / 4$		$Opex = COeff^a$
PdA_{old}	$Capex = Cp^a + [(Ctt^a - Cp^a) * z^a / 4]$	$Capex = \min(Cp^a; Ctt^a + \max(0; CDeb^a - Ctt^a))$		$Capex = [q^a * (VRP^a - COeff^a) + Ctt^a] * z^a / 4$
$VRP^a \leq VRT^a$	$Opex = COeff^a - [(COeff^a - Op^a) * z^a / 4]$	$Opex = [(VRP^a - Capex^a) + q^a * COeff^a] * z^a / 4$		$Opex = COeff^a$
PdA_{new}	$Capex = Cp^a + [(Ctt^a - Cp^a) * z^a / 4]$	$Capex = \min(Cp^a; Ctt^a + \max(0; CDeb^a - Ctt^a))$		$Capex = [q^a * (VRP^a - COeff^a) + Ctt^a] * z^a / 4$
$VRP^a > VRT^a$		$Opex = \min(COeff^a; VRP^a - Capex^a)$	$Opex = \min((COeff^a + q^a * Op^a) * z^a / 4; (COeff^a + q^a * (VRP^a - Capex^a)) * z^a / 4)$	$Opex = [COeff^a + q^a * (VRP^a - Capex^a)] * z^a / 4$
$PdA_{old/new}$		$Capex = \min(Cp^a; Ctt^a + \max(0; CDeb^a - Ctt^a))$	$Capex = \min(Cp^a; Ctt^a + \max(0; CDeb^a - Ctt^a))$	$Capex = Ctt^a$
		$FNI^a = \max(0; VRP^a - Opex^a - Capex^a)$	$FNI^a = \max(0; VRP^a - Opex^a - Capex^a)$	$FNI^a = \max(0; VRP^a - Opex^a - Capex^a)$

dove:

- PdA_{old} e PdA_{new} indicano che l'ultimo Piano economico finanziario del Piano d'ambito, redatto ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. 152/2006, o la sua revisione più recente, precedenti alla revisione di cui all'articolo 5, comma 5.1 della deliberazione di cui il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale, sono stati approvati dall'Ente competente, rispettivamente, in data anteriore al 1 gennaio 2008, o in data successiva al 31 dicembre 2007;
- $VRP^a = Op^a + Cp^a$;

- Op^a e Cp^a sono le componenti di costo programmate nel Piano d'ambito dei costi operativi e dei costi delle immobilizzazioni, relative all'anno a , come definite all'Articolo 1;
- $VRT^a = CO_{eff}^a + Ctt^a$;
- CO_{eff}^a sono i costi operativi efficientabili del gestore del SII, di cui all'Articolo 32, aggiornati secondo i criteri di cui all'Articolo 33;
- $Ctt^a = CK^a + \Delta CUIT^a$;
- CK^a sono i costi delle immobilizzazioni del gestore del SII, determinati secondo i criteri e le modalità di cui all'Articolo 26;
- $\Delta CUIT^a = CUIT_{EELL}^a + CUIT_{aff}^a + CUIT_{altri}^a - \sum_p (MT_p^a + AC_p^a)$;
- $CUIT_{EELL}^a$, $CUIT_{aff}^a$ e $CUIT_{altri}^a$ sono i costi per l'uso delle infrastrutture di terzi, determinati secondo i criteri e le modalità di cui all'Articolo 27;
- MT_p^a e AC_p^a sono, rispettivamente, il valore del rimborso dei mutui dei proprietari p ed il valore degli altri corrispettivi ai proprietari p , come definiti all'Articolo 1;
- $CDeb^a = SDeb^a + BTP_{10} * CnS^a$;
- $SDeb^a$ è il valore del servizio del debito di natura finanziaria, contratto per la realizzazione di nuovi investimenti, precedentemente all'entrata in vigore del presente provvedimenti, verso soggetti diversi dai soci e da controllate, controllanti e collegate, dovuto dal gestore del SII per l'anno a , comprensivo della quota capitale, incluso l'eventuale accantonamento per la restituzione dei prestiti obbligazionari, e della quota interessi. Include le partite di cui al successivo Articolo 44 comma 44.1;
- BTP_{10} è il riferimento standard di cui al successivo Articolo 18, comma 18.2;
- $CnS^a = CIN^a / 2$;
- CIN^a è il capitale investito netto del gestore del SII, determinato secondo i criteri e le modalità di cui all'Articolo 11;
- FNI^a è il valore massimo della componente di costo per il finanziamento anticipato dei nuovi investimenti che, in ciascun anno a , può concorrere alla determinazione del vincolo ai ricavi del gestore;
- z^a è pari ad 1 nel 2012, a 2 nel 2013;
- q^a è pari a 3 nel 2012 e ad 1 nel 2013.

4.2 Nel caso in cui il gestore del SII, all'entrata in vigore del presente provvedimento, operi in assenza di un Piano d'ambito redatto ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. 152/2006, si applica quanto previsto al successivo Articolo 6 comma 6.2.

Articolo 5

Aggiornamento dei dati di pianificazione

- 5.1 Ai fini della determinazione di cui al precedente Articolo 4, qualora le componenti di costo pianificate nel Piano d'ambito non fossero omogenee in termini di voci di costo ovvero di attività considerate alle rispettive componenti calcolate ai sensi del presente allegato, ed ogni qual volta risultasse impossibile, sulla base dei dati di pianificazione, rendere omogenee tali componenti, l'Ente d'ambito procede all'aggiornamento dei dati di pianificazione, attenendosi ai seguenti criteri:
- con riferimento alle voci di costo necessarie per il calcolo dei costi operativi efficientabili, riconducibili alle poste rettificative e ai costi esogeni, di cui all'Articolo 32 comma 32.1, ed alle altre componenti di costo, di cui all'Articolo 34, si fa riferimento ai dati contabili alla base della redazione del Piano d'ambito di riferimento, aggiornati all'anno a mediante l'applicazione del medesimo tasso di inflazione utilizzato per l'aggiornamento del Piano d'ambito;
 - con riferimento alle voci di costo riconducibili alle altre attività idriche, per la quota parte non già inclusa nei costi pianificati del SII, si procede, sulla base delle informazioni disponibili, ad una loro stima, che in ogni caso non deve essere superiore alla somma dei costi delle altre attività idriche, come comunicati dal gestore del SII ai sensi della deliberazione dell'Autorità n. 347/2012/R/idr del 2 agosto 2012.

Articolo 6

Vincolo riconosciuto ai ricavi del gestore del SII

- 6.1 Nel caso in cui il gestore del SII operi in attuazione di un Piano d'ambito redatto precedentemente all'entrata in vigore del presente provvedimento ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. 152/2006, il vincolo riconosciuto ai ricavi (VRG^a), in ciascun anno $a = \{2012; 2013\}$, è pari a:

$$VRG^a = Capex^a + Opex^a + FNI_{FoNI}^a + CO_{EE}^a + CO_{ws}^a + CO_{altri}^a + \sum_p (MT_p^a + AC_p^a)$$

dove:

- le componenti $Opex^a$ e $Capex^a$ sono determinate secondo i criteri e le modalità di cui all'Articolo 4, comma 4.1;
- la componente FNI_{FoNI}^a è determinata secondo i criteri di cui all'Articolo 40;
- le componenti CO_{EE}^a , CO_{ws}^a e CO_{altri}^a sono determinate secondo i criteri e le modalità di cui, rispettivamente, all'Articolo 30, all'Articolo 31 ed all'Articolo 34.

6.2 Nel casi diversi da quelli di cui al precedente comma, il vincolo riconosciuto ai ricavi (VRG^a), in ciascun anno $a = \{2012; 2013\}$, è determinato come segue:

$$VRG^a = VRNP^{2012} - (VRNP^{2012} - Ctt^a - CO_{eff}^a) * z^a / 4 + CO_{EE}^a + CO_{ws}^a + CO_{altri}^a + \sum_p (MT_p^a + AC_p^a)$$

dove:

- $VRNP^{2012} = \sum_u \underline{tariff}_u^{2012} \bullet (\underline{vscal}_u^{2011})^T - CO_{EE}^{2012} - CO_{ws}^{2012} - CO_{altri}^{2012} + \sum_p (MT_p^{2012} + AC_p^{2012})$;
- $\sum_u \underline{tariff}_u^{2012} \bullet (\underline{vscal}_u^{2011})^T$ è il ricavo stimato del gestore del SII corrispondente alla sommatoria dei prodotti scalari, per ciascuna tipologia di utente u , del vettore delle componenti tariffarie ($\underline{tariff}_u^{2012}$), riferito all'anno 2012, come comunicato all'Autorità ai sensi della delibera 347/2012/R/IDR, per il trasposto del vettore delle variabili di scala ($\underline{vscal}_u^{2011}$), riferito all'anno 2011.

TITOLO 3

VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI DEL GESTORE DEL SII

Articolo 7

Perimetro delle immobilizzazioni del gestore del SII

- 7.1 Le immobilizzazioni del gestore del SII i cui valori sono considerati ai fini del presente MTT sono quelle in esercizio, afferenti al SII ed alle altre attività idriche, o strumentali allo svolgimento dei medesimi servizi e attività, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione, ancorché non radiate e/o dismesse, per le quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto alla medesima data il valore lordo delle stesse.
- 7.2 Sono incluse le immobilizzazioni in corso risultanti al 31 dicembre 2011, al netto dei saldi che risultino invariati da più di 5 anni.
- 7.3 Sono escluse le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in *stand-by*.

Articolo 8

Valore lordo delle immobilizzazioni del gestore del SII

- 8.1 Per la determinazione del valore lordo delle immobilizzazioni del gestore del SII si fa riferimento al corrispondente costo storico di acquisizione al momento della sua prima utilizzazione, ovvero al costo di realizzazione delle stesse, come risultante dalle fonti contabili obbligatorie.
- 8.2 In deroga a quanto stabilito al comma 8.1, per le immobilizzazioni acquisite a titolo oneroso fino al luglio 2012, e realizzate da precedenti proprietari diversi da Enti locali, da loro aziende speciali o da società di capitali a totale partecipazione pubblica, previa dichiarazione del legale rappresentante del gestore del SII attestante l'impossibilità di ricostruire il relativo valore storico di realizzazione, ai fini della valorizzazione si fa riferimento al più vecchio libro contabile disponibile in cui le immobilizzazioni sono riportate.
- 8.3 Eventuali immobilizzazioni, di proprietà del gestore del SII, ad esso trasferite in forma gratuita sono assimilate alle immobilizzazioni finanziate a fondo perduto e concorrono, con riferimento all'anno in cui sono state trasferite, alla determinazione del valore del contributo a fondo perduto di cui all'Articolo 12.

- 8.4 Dalla valorizzazione delle immobilizzazioni sono in ogni caso escluse le rivalutazioni economiche e monetarie, le altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, gli oneri promozionali, le concessioni, ivi inclusi gli oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime, gli avviamenti e le immobilizzazioni assimilabili.
- 8.5 Per gli anni successivi al 1996, sono altresì esclusi dalla valorizzazione delle immobilizzazioni gli eventuali incrementi patrimoniali corrispondenti agli oneri ed alle commissioni di strutturazione dei progetti di finanziamento.
- 8.6 Per ciascun anno $a = \{2012; 2013\}$, il valore lordo delle immobilizzazioni del gestore del SII (IML^a) è pari a:

$$IML^a = \sum_c \left[\sum_t IP_{c,t} * dfl_t^a \right]$$

dove:

- $IP_{c,t}$ è il valore lordo delle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a libro cespiti nell'anno t , determinato secondo i criteri di cui ai commi precedenti;
- dfl_t^a è il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi realizzati nell'anno t , con base 1 nell'anno a , come specificato al successivo Articolo 10.

Articolo 9

Valore netto delle immobilizzazioni del gestore del SII

- 9.1 Il valore netto delle immobilizzazioni del gestore del SII riferito all'anno 2012 (IMN^{2012}) è pari a:

$$IMN^{2012} = \sum_c \left[\sum_t (IP_{c,t} - FA_{IP,c,t}) * dfl_t^{2012} \right]$$

dove:

- $FA_{IP,c,t}$ è il valore del fondo ammortamento del gestore del SII, come risultante dalle scritture contabili, riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a patrimonio nell'anno t .

- 9.2 Il valore netto delle immobilizzazioni del gestore del SII riferito all'anno 2013 (IMN^{2013}) è pari a:

$$IMN^{2013} = \sum_c \left\{ \left[\sum_t (IP_{c,t} - FA_{IP,c,t}) * dfl_t^{2013} \right] - AMM_c^{2012} * dfl_{2012}^{2013} \right\}$$

dove:

- AMM_c^{2012} è la quota di ammortamento della categoria di immobilizzazioni c relativa all'anno 2012, come specificato al successivo Articolo 23.

Articolo 10

Deflatore degli investimenti fissi lordi

10.1 I deflatori degli investimenti fissi lordi con base 1 nell'anno 2012 e con base 1 nell'anno 2013 sono riportati nella seguente tabella:

Anno	dfl_t^{2012}	dfl_t^{2013}
1961	29,865	30,671
1962	28,648	29,422
1963	26,499	27,215
1964	25,39	26,075
1965	25,31	25,993
1966	24,629	25,293
1967	23,819	24,462
1968	23,283	23,912
1969	21,986	22,579
1970	19,349	19,872
1971	18,374	18,87
1972	17,789	18,27
1973	14,844	15,244
1974	11,453	11,763
1975	9,77	10,034
1976	8,165	8,386
1977	6,954	7,142
1978	6,141	6,307
1979	5,339	5,484
1980	4,31	4,426
1981	3,525	3,62
1982	3,063	3,146
1983	2,746	2,82
1984	2,515	2,583
1985	2,307	2,369
1986	2,222	2,281
1987	2,128	2,186
1988	2,016	2,071
1989	1,913	1,964
1990	1,794	1,842

Anno	dfI_t^{2012}	dfI_t^{2013}
1991	1,695	1,741
1992	1,63	1,674
1993	1,57	1,612
1994	1,518	1,559
1995	1,459	1,499
1996	1,418	1,457
1997	1,381	1,418
1998	1,356	1,392
1999	1,34	1,376
2000	1,302	1,337
2001	1,275	1,31
2002	1,239	1,273
2003	1,22	1,253
2004	1,188	1,22
2005	1,154	1,185
2006	1,123	1,153
2007	1,091	1,121
2008	1,058	1,086
2009	1,05	1,078
2010	1,05	1,078
2011	1,034	1,062
2012	-	1,027

Articolo 11

Capitale investito netto del gestore del SII

11.1 Per ciascun anno $a = \{2012; 2013\}$, il capitale investito netto del gestore del SII (CIN^a) è pari a:

$$CIN^a = IMN^a + CCN^a + LIC^a - FAcc - FoNI_{non_inv}$$

dove:

- CCN^a è la quota a compensazione del capitale circolante netto, valutata forfaitariamente come specificato ai successivi commi 11.2 e 11.3;
- LIC^a è il valore delle immobilizzazioni in corso del gestore del SII, come specificato ai successivi commi 11.4 e 11.5;
- $FAcc$ è pari alla somma dei seguenti fondi accantonamento, come risultante dal Bilancio del gestore del SII, dedotti gli accantonamenti e le rettifiche in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie come risultanti dal Bilancio del gestore del SII:
 - a) fondi per trattamento di fine rapporto, incluso il fondo trattamento fine mandato degli amministratori, per la sola quota parte trattenuta dal gestore del SII;
 - b) fondi per trattamento di quiescenza;
 - c) fondi rischi e oneri;

- d) fondi accantonamento per la restituzione della quota non dovuta della tariffa di depurazione, in applicazione del D.M. 30 settembre 2009;
 - e) fondo per il ripristino dei beni di terzi;
 - f) fondi per il finanziamento di tariffe sociali o di solidarietà.
- $FoNI_{non_inv}$ è la quota parte di $FoNI$ non ancora investita, come specificato all'Articolo 42 comma 42.3.

11.2 La quota a compensazione del capitale circolante netto, riferita all'anno 2012 (CCN^{2012}), è pari a:

$$CCN^{2012} = \frac{90}{365} * Ricavi_{a,A1} - \frac{60}{365} Costi_{a,B6+B7}$$

dove:

- $Ricavi_{a,A1}$ è l'importo della voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" relativa alle attività afferenti al SII, di cui all'Articolo 1 comma 1.1 della Deliberazione di cui il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale, come risultante dal Bilancio del gestore del SII;
- $Costi_{a,B6+B7}$ è la somma dell'importo delle voci B6) "Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci" e B7) "Costi per servizi", relative alle medesime attività di cui al punto precedente, come risultanti dal Bilancio del gestore del SII.

11.3 La quota a compensazione del capitale circolante netto, riferita all'anno 2013 (CCN^{2013}), è pari a:

$$CCN^{2013} = CCN^{2012} * (1 + I^{2013})$$

dove:

- I^{2013} è pari al tasso di inflazione riconosciuto sui costi operativi per l'anno 2013, come specificato all'Articolo 29.

11.4 Il valore delle immobilizzazioni in corso del gestore del SII relativo all'anno 2012 (LIC^{2012}) è pari a:

$$LIC^{2012} = LIC^{2011} * 1,034$$

dove:

- LIC^{2011} è il saldo delle immobilizzazioni in corso al 31 dicembre 2011, come risultante dal Bilancio, al netto dei saldi che risultino invariati da più di 5 anni.

11.5 Il valore delle immobilizzazioni in corso del gestore del SII relativo all'anno 2013 (LIC^{2013}) è pari a: $LIC^{2013} = LIC^{2012} * 1,027$.

Articolo 12

Valore delle immobilizzazioni del gestore del SII finanziate a fondo perduto

12.1 Per ciascun anno $a = \{2012; 2013\}$, il valore delle immobilizzazioni del gestore del SII finanziate a fondo perduto con contributi pubblici e/o privati (CIN_{fp}^a), è pari a:

$$CIN_{fp}^a = \sum_c \sum_t (CFP - FA_{CFP})_{c,t} * dfl_t^a$$

dove:

- CFP è il valore del contributo a fondo perduto incassato dal gestore del SII nell'anno t per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c ;
- FA_{CFP} è il fondo ammortamento del gestore del SII al 31 dicembre 2011 del contributo a fondo perduto incassato nell'anno t per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c , ricostruito, qualora non risultante dalle scritture contabili, secondo i medesimi criteri di ammortamento utilizzati per la determinazione del valore netto delle immobilizzazioni della medesima categoria;

12.2 Ai fini della determinazione di CFP e FA_{CFP} si fa riferimento ai contributi a fondo perduto in conto capitale, erogati da qualsiasi soggetto, pubblico o privato, e finalizzati alla realizzazione degli investimenti del SII, inclusi i contributi di allacciamento qualora non già portati in detrazione dei costi ammessi nella tariffa applicata agli utenti del SII.

12.3 I contributi di allacciamento percepiti a partire dall'anno 2012 sono considerati come contributi a fondo perduto e saranno conteggiati a partire dall'anno 2014.

12.4 Per gli anni successivi al 2013, CFP comprende le partite di cui al comma 42.4.

TITOLO 4

VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI DI TERZI

Articolo 13

Perimetro delle immobilizzazioni di terzi

- 13.1 Le immobilizzazioni i cui valori sono considerati ai fini della determinazione dei costi per l'uso di infrastrutture di terzi sono quelle afferenti al SII ed alle altre attività idriche, o strumentali allo svolgimento dei medesimi servizi e attività, di proprietà di soggetti diversi dal gestore del SII, per le quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto alla medesima data il valore lordo delle stesse, concesse in uso al gestore del SII a fronte del pagamento periodico di un corrispettivo, sotto forma di rimborso della rata dei mutui, di canone di concessione, di ristoro o di altro.
- 13.2 Sono incluse le immobilizzazioni dei proprietari diversi dal gestore del SII, concesse in uso a quest'ultimo a fronte del pagamento di un corrispettivo in un'unica soluzione, sia esso dovuto all'inizio dell'affidamento, anche iscritto a patrimonio del gestore del SII come immobilizzazione immateriale, o al termine dello stesso, anche accantonato dal gestore del SII a titolo di fondo per ripristino beni di terzi.
- 13.3 Sono considerate ai fini tariffari le sole immobilizzazioni utilizzabili per lo scopo per il quale sono state concesse in uso, che non siano state oggetto di radiazioni o dismissioni, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione ancorché non radiate e/o dismesse.
- 13.4 Sono incluse le immobilizzazioni in corso di proprietà di soggetti diversi dal gestore del SII, risultanti al 31 dicembre 2011, al netto dei saldi che risultino invariati da più di 5 anni.
- 13.5 Sono incluse le immobilizzazioni di cui il gestore del SII usufruisce in virtù di contratti di locazione e contratti di *leasing* operativo e *leasing* finanziario.
- 13.6 Sono escluse le immobilizzazioni affidate al gestore del SII in comodato d'uso gratuito; sono altresì escluse le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in *stand-by*.

Articolo 14

Valore lordo delle immobilizzazioni di terzi

- 14.1 Per ciascun anno $a = \{2012; 2013\}$, il valore lordo delle immobilizzazioni dei proprietari p diversi dal gestore del SII (IML_p^a) è determinato secondo i criteri e le modalità di cui all'Articolo 8, con riferimento al perimetro delle immobilizzazioni di cui all'Articolo 13.
- 14.2 Per quanto riguarda le immobilizzazioni di proprietà degli Enti locali e delle loro aziende speciali e società di capitali a totale partecipazione pubblica, previa dichiarazione del legale rappresentante attestante l'impossibilità di ricostruire il puntuale valore storico di realizzazione di ciascun cespite, è ammessa la valorizzazione in base ai documenti amministrativi contabili, per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto, ed ai rendiconti finali delle spese, per i lavori eseguiti in economia, attestanti la spesa complessiva sostenuta ciascun anno per la realizzazione di infrastrutture del SII. L'importo risultante non può essere maggiore del valore iscritto nei conti patrimoniali del proprietario, in riferimento al complesso delle infrastrutture del SII.
- 14.3 Con riferimento ai medesimi proprietari di cui al precedente comma 14.2, ferma restando la verifica del valore iscritto nei conti patrimoniali, è ammessa la valorizzazione delle immobilizzazioni per un importo pari al valore originario dei mutui contratti ciascun anno per la realizzazione delle infrastrutture del SII e non ancora estinti.
- 14.4 Nelle fattispecie di cui ai commi 14.2 e 14.3, è ammessa la ripartizione per categoria del valore lordo delle immobilizzazioni in base a motivati criteri di ragionevolezza.

Articolo 15

Valore netto delle immobilizzazioni di terzi

- 15.1 Per ciascun anno $a = \{2012; 2013\}$, il valore netto delle immobilizzazioni dei proprietari p diversi dal gestore del SII (IMN_p^a) è determinato secondo i criteri e le modalità di cui all'Articolo 9, con riferimento al perimetro delle immobilizzazioni di cui all'Articolo 13.
- 15.2 Per quanto riguarda le immobilizzazioni di terzi il cui valore lordo è stato ricostruito sulla base dei criteri di cui all'Articolo 14 comma 14.2, il fondo ammortamento maturato al 31 dicembre 2011 è ricostruito in base alla vita utile di ciascuna categoria c di immobilizzazioni indicata nella seguente tabella:

Categoria di immobilizzazioni	VU _c
Terreni	-
Fabbricati non industriali	28,5
Fabbricati industriali	28,5
Costruzioni leggere	10
Condutture e opere idrauliche fisse	40
Serbatoi	25
Impianti di trattamento	12,5
Impianti di sollevamento e pompaggio	8,5
Gruppi di misura	15
Altri impianti	16,5
Laboratori e attrezzature	10
Telecontrollo e teletrasmissione	5
Autoveicoli	4
Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	5
Altre immobilizzazioni materiali e immateriali	5

15.3 Con riferimento alle immobilizzazioni di terzi il cui valore lordo è stato ricostruito sulla base dei criteri di cui all'Articolo 14 comma 14.3, il fondo ammortamento maturato al 31 dicembre 2011 è pari alla quota capitale delle rate dei mutui già rimborsate alla medesima data.

Articolo 16

Capitale investito netto di terzi

16.1 Per ciascun anno $a = \{2012; 2013\}$, il capitale investito netto dei proprietari p diversi dal gestore del SII (CIN_p^a), è pari a:

$$CIN_p^a = IMN_p^a + LIC_p^a$$

dove:

- $LIC_p^{2012} = LIC_p^{2011} * 1,034$
- LIC_p^{2011} è il valore complessivo delle immobilizzazioni in corso, di cui all'Articolo 13, al netto dei saldi che risultino invariati da più di 5 anni;
- $LIC_p^{2013} = LIC_p^{2012} * 1,027$.

Articolo 17

Valore delle immobilizzazioni di terzi finanziate a fondo perduto

- 17.1 Per ciascun anno $a = \{2012; 2013\}$, il valore delle immobilizzazioni dei proprietari p diversi dal gestore del SII finanziate a fondo perduto ($CIN_{fp,p}^a$) è determinato secondo i criteri e le modalità di cui all'Articolo 12, con riferimento al complesso delle immobilizzazioni di cui all'Articolo 13.
- 17.2 Ai fini della valorizzazione di cui al presente Titolo 3, i proprietari autocertificano che non risultano finanziamenti a fondo perduto ulteriori rispetto a quelli comunicati.

TITOLO 5

ONERI FINANZIARI E FISCALI

Articolo 18

Oneri finanziari del gestore del SII

18.1 Per ciascun anno $a = \{2012; 2013\}$, gli oneri finanziari del gestore del SII (OF^a) sono pari a:

$$OF^a = (K_m + \alpha) * \left(1 - \frac{CIN_{fp}^a}{CIN^a} \right) * CIN^a$$

dove:

- K_m è il tasso di interesse di riferimento, come specificato al successivo comma 18.2;
- α è la componente a copertura della rischiosità, come specificato al successivo comma 18.3.

18.2 Il tasso di interesse di riferimento (K_m) è pari a:

$$K_m = \frac{\left[1 + \left(BTP_{10} * \frac{1}{(1 + CS / CnS)} + K_d * (1 - t_c) * \frac{CS / CnS}{(1 + CS / CnS)} \right) \right]}{(1 + rpi)} - 1$$

dove:

- BTP_{10} è la media degli ultimi 12 mesi del rendimento dei BTP decennali, che per la determinazione tariffaria 2012 e 2013 è posta pari a 5,24%;
- CS/CnS è il rapporto standard tra le immobilizzazioni a cui si applica lo scudo fiscale e le altre immobilizzazioni, che per la determinazione tariffaria 2012 e 2013 è posto pari a 1;
- K_d è il rendimento di riferimento delle immobilizzazioni, il cui interesse è soggetto a scudo fiscale, che per la determinazione tariffaria 2012 e 2013 è posto pari a 5,69%;
- t_c è l'aliquota per il calcolo dello scudo fiscale degli oneri finanziari, che per la determinazione tariffaria 2012 e 2013 è posta pari a 0,275;
- rpi è il tasso atteso di inflazione, che per la determinazione tariffaria 2012 e 2013 è posto pari a 1,80%.

18.3 La componente a copertura della rischiosità (α) è pari a:

$$\alpha = \frac{\beta * ERP}{(1 + rpi)} * \frac{1}{(1 + CS / CnS)}$$

dove:

- β è la rischiosità relativa del SII, rispetto a quella media di mercato, che per la determinazione tariffaria 2012 e 2013 è pari a 0,8;
- ERP è il premio per il rischio di mercato, che per la determinazione tariffaria 2012 e 2013 è pari a 4%.

Articolo 19

Onere finanziario incrementale del gestore del SII a compensazione del time lag

19.1 Per gli investimenti realizzati a partire dall'anno 2012, gli oneri finanziari determinati secondo quanto previsto all'Articolo 18 sono maggiorati di un onere finanziario forfetario (*time lag*) pari all'1%.

19.2 Ai fini della determinazione tariffaria 2012 e 2013, il *time lag* è posto pari a 0.

Articolo 20

Oneri fiscali del gestore del SII

20.1 Per ciascun anno $a = \{2012; 2013\}$, l'onere fiscale del gestore del SII (OF_{isc}^a) è posto pari a:

$$OFisc^a = 0,275 * Rai^a$$

dove:

- Rai^a è il risultato ante imposte del gestore del SII, valutato forfetariamente come specificato al comma 20.2.

20.2 Per ciascun anno $a = \{2012; 2013\}$, il risultato ante imposte del gestore del SII (Rai^a) è valutato forfetariamente pari a:

$$Rai^a = \left\{ \frac{\left[1 + \frac{(K_m + \alpha + 1) * (1 + rpi) - 1}{(1 - T)} \right]}{(1 + rpi)} - 1 \right\} * \left(1 - \frac{CIN_{fp}^a}{CIN^a} \right) * CIN^a$$

dove:

- T è l'aliquota fiscale complessiva, pari a 0,317.

Articolo 21

Oneri finanziari delle infrastrutture di terzi

21.1 Per ciascun anno $a = \{2012; 2013\}$, gli oneri finanziari dei proprietari p diversi dal gestore del SII (OF_p^a) sono determinati secondo i criteri e le modalità di cui all'Articolo 18, con riferimento al valore del capitale investito netto di terzi di cui all'Articolo 16, ed al valore delle immobilizzazioni di terzi finanziate a fondo perduto di cui all'Articolo 17.

Articolo 22

Oneri fiscali delle infrastrutture di terzi

22.1 Per ciascun anno $a = \{2012; 2013\}$, gli oneri fiscali dei proprietari p diversi dal gestore del SII sono pari a:

$$OFisc_p^a = 0,317 * Rai^a$$

dove:

- Rai^a è il risultato ante imposte dei proprietari p diversi dal gestore del SII, valutato forfetariamente come specificato al comma 20.2, con riferimento al valore del capitale investito netto di terzi di cui all'Articolo 16, ed al valore delle immobilizzazioni di terzi finanziate a fondo perduto di cui all'Articolo 17.

TITOLO 6 AMMORTAMENTO

Articolo 23

Ammortamento delle immobilizzazioni del gestore del SII

23.1 Per ciascun anno $a = \{2012; 2013\}$, l'ammortamento delle immobilizzazioni del gestore del SII (AMM^a) è pari a:

$$AMM^a = \sum_c \sum_t \min \left(\frac{IP_{c,t} * dfl_t^a}{VU_c}; IMN_{c,t}^a \right)$$

dove:

- VU_c è la vita utile regolatoria delle immobilizzazioni di categoria c , come specificato al comma 23.2;
- $IMN_{c,t}^{2012} = (IP_{c,t} - FA_{IP,c,t}) * dfl_t^{2012}$ è il valore netto, relativo all'anno 2012, delle immobilizzazioni del gestore del SII, di categoria c iscritte a patrimonio nell'anno t ;
- $IMN_{c,t}^{2013} = [(IP_{c,t} - FA_{IP,c,t}) * dfl_t^{2013}] - AMM_{c,t}^{2012} * dfl_{2012}^{2013}$ è il valore netto, relativo all'anno 2013, delle immobilizzazioni del gestore del SII, di categoria c iscritte a patrimonio nell'anno t ;
- $AMM_{c,t}^{2012}$ è l'ammortamento, relativo all'anno 2012, delle immobilizzazioni del gestore del SII, di categoria c iscritte a patrimonio nell'anno t ;

23.2 La vita utile regolatoria di ciascuna categoria c di immobilizzazioni (VU_c) è indicata nella seguente tabella:

Categoria di immobilizzazioni	VU_c
Terreni	-
Fabbricati non industriali	40
Fabbricati industriali	40
Costruzioni leggere	40
Condutture e opere idrauliche fisse	40
Serbatoi	50
Impianti di trattamento	12
Impianti di sollevamento e pompaggio	8
Gruppi di misura	15
Altri impianti	20
Laboratori e attrezzature	10
Telecontrollo e teletrasmissione	8

Categoria di immobilizzazioni	VU _c
Terreni	-
Autoveicoli	5
Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	5
Altre immobilizzazioni materiali e immateriali	7

Articolo 24

Ammortamento delle immobilizzazioni di terzi

24.1 Per ciascun anno $a = \{2012; 2013\}$, l'ammortamento delle immobilizzazioni di proprietari p diversi dal gestore del SII (AMM_p^a) è determinato secondo i criteri e le modalità di cui all'Articolo 23, con riferimento al valore lordo delle immobilizzazioni di terzi, come determinato all'Articolo 14, ed al valore netto delle immobilizzazioni di terzi, come determinato all'Articolo 15.

Articolo 25

Ammortamento sui contributi a fondo perduto

25.1 In ciascun anno $a = \{2012; 2013\}$, la componente di ammortamento sui contributi a fondo perduto è pari a:

$$AMM_{CFP}^a = \sum_c \sum_t \min \left[\left(\frac{CFP_{c,t} * dfl_t^a}{VU_c} \right); (CFP - FA_{CFP})_{c,t} * dfl_t^a \right] +$$

$$+ \sum_p \sum_c \sum_t \min \left[\left(\frac{CFP_{c,t,p} * dfl_t^a}{VU_c} \right); (CFP - FA_{CFP})_{c,t,p} * dfl_t^a \right]$$

dove:

- $CFP_{c,t}$ è il valore del contributo a fondo perduto incassato nell'anno t dal gestore del SII per la realizzazione di infrastrutture di categoria c ;
- $FA_{CFP,c,t}$ è il fondo ammortamento del gestore del SII al 31 dicembre 2011 del contributo a fondo perduto incassato nell'anno t per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c , ricostruito, qualora non risultante dalle scritture contabili, secondo i medesimi criteri di ammortamento utilizzati per la determinazione del valore netto delle immobilizzazioni della medesima categoria;
- $CFP_{c,t,p}$ è il valore del contributo a fondo perduto incassato nell'anno t da ciascun proprietario p diverso dal gestore del SII, nonché diverso dagli Enti locali e dalle loro aziende speciali e società di capitali a totale partecipazione pubblica, per la realizzazione di infrastrutture di categoria c ;

- $FA_{CFP,c,t,p}$ è il fondo ammortamento al 31 dicembre 2011 del contributo a fondo perduto incassato nell'anno t da ciascun proprietario p diverso dal gestore del SII, nonché diverso dagli Enti locali e dalle loro aziende speciali e società di capitali a totale partecipazione pubblica, per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c , ricostruito, qualora non risultante dalle scritture contabili, secondo i medesimi criteri di ammortamento utilizzati per la determinazione del valore netto delle immobilizzazioni della medesima categoria.

TITOLO 7

COSTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Articolo 26

Costi delle immobilizzazioni del gestore del SII

26.1 Per ciascun anno $a = \{2012; 2013\}$, i costi delle immobilizzazioni del gestore del SII (CK^a) sono pari a:

$$CK^a = OF^a + OFisc^a + AMM^a$$

Articolo 27

Costi per l'uso di infrastrutture di terzi

27.1 Con riferimento alle immobilizzazioni di cui all'Articolo 13 commi 13.1 ed 13.2, di proprietà degli Enti locali e delle loro aziende speciali e società di capitali a totale partecipazione pubblica, per le quali il diritto ad un corrispettivo d'uso è stato deliberato dall'Ente competente in data anteriore al 28 aprile 2006, i costi per l'uso di infrastrutture di terzi ($CUIT_{EELL}^a$), in ciascun anno $a = \{2012; 2013\}$, sono pari a:

$$CUIT_{EELL}^a = \sum_p \max(MT_p^a + AC_p^a; OF_p^a + OFisc_p^a + AMM_p^a)$$

dove:

- MT_p^a è il valore del rimborso dei mutui di ciascun proprietario p , come definiti all'Articolo 1;
- AC_p^a è il valore degli altri corrispettivi di ciascun proprietario p , come definiti all'Articolo 1, anche intesi come quota annuale accantonata per il ripristino dei beni di terzi;
- OF_p^a , $OFisc_p^a$ e AMM_p^a sono, rispettivamente, gli oneri finanziari, gli oneri fiscali e l'ammortamento sulle immobilizzazioni di proprietà di ciascun Ente locale, azienda speciale e società di capitali a totale partecipazione pubblica.

27.2 Con riferimento alle immobilizzazioni di cui all'Articolo 13 commi 13.1 ed 13.2, di proprietà degli Enti locali e delle loro aziende speciali e società di capitali a totale partecipazione pubblica, per le quali il diritto dei proprietari ad un corrispettivo d'uso è stato deliberato dall'Ente competente in data 28 aprile 2006 o successivamente, la componente AC_p^a di cui al precedente comma 27.1 è posta pari a zero.

27.3 Con riferimento al complesso delle immobilizzazioni definite all'Articolo 13 comma 13.5, i costi per l'uso di infrastrutture di terzi ($CUIT_{aff}^a$), in ciascun anno $a = \{2012; 2013\}$, sono pari a:

$$CUIT_{aff}^a = OF_{aff}^a + OFisc_{aff}^a + AMM_{aff}^a$$

dove:

- OF_{aff}^a , $OFisc_{aff}^a$ e AMM_{aff}^a sono, rispettivamente, gli oneri finanziari, gli oneri fiscali e l'ammortamento sulle immobilizzazioni di cui il gestore del SII usufruisce in virtù di contratti di locazione e contratti di *leasing* operativo e *leasing* finanziario.

27.4 Con riferimento alle restanti immobilizzazioni definite all'Articolo 13, diverse da quelle di cui ai commi precedenti, i costi per l'uso di infrastrutture di terzi ($CUIT_{altri}^a$), in ciascun anno $a = \{2012; 2013\}$, sono pari a:

$$CUIT_{altri}^a = OF_{altri}^a + OFisc_{altri}^a + AMM_{altri}^a$$

dove:

- OF_{altri}^a , $OFisc_{altri}^a$ e AMM_{altri}^a sono, rispettivamente, gli oneri finanziari, gli oneri fiscali e l'ammortamento sulle immobilizzazioni diverse da quelle di cui ai commi precedenti.

TITOLO 8
COSTI OPERATIVI

Articolo 28

Determinazione dei costi operativi riconosciuti in tariffa

28.1 Ai fini del riconoscimento tariffario, i costi operativi sono suddivisi tra:

- a) costi di energia elettrica (CO_{EE});
- b) costi degli acquisti all'ingrosso o *wholesale* (CO_{ws});
- c) costi operativi efficientabili (CO_{eff});
- d) altri costi operativi non efficientabili (CO_{altri});

Articolo 29

Tasso di inflazione

29.1 Ai fini dell'aggiornamento dei costi operativi, il tasso di inflazione, inteso come variazione percentuale media annua dell'indice ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI senza tabacchi) del mese di luglio rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, è pari a:

- $I^{2012} = 2,093\%$;
- $I^{2013} = 3,096\%$.

Articolo 30

Costi dell'energia elettrica

30.1 La componente di costo per l'energia elettrica riconosciuta ai fini tariffari per l'anno 2012 (CO_{EE}^{2012}) è pari a:

$$CO_{EE}^{2012} = (\text{€/kWh})_{IT2012} * kWh^{2011}$$

dove:

- $(\text{€/kWh})_{IT2012}$ è il costo unitario medio della fornitura elettrica sostenuto nel primo trimestre dell'anno 2012 dal gestore del SII;
- kWh^{2011} è il consumo di energia elettrica dell'anno 2011 del gestore del SII.

30.2 La componente di costo per l'energia elettrica riconosciuta ai fini tariffari per l'anno 2013 (CO_{EE}^{2013}) è pari a:

$$CO_{EE}^{2013} = (\text{€/kWh})_{IT2012} * kWh^{2011} * (1 + I^{2013})$$

Articolo 31

Costi degli acquisti all'ingrosso

31.1 In ciascun anno $a = \{2012; 2013\}$, la componente di costo per gli acquisti all'ingrosso riconosciuta al gestore del SII (CO_{ws}^a) è pari a:

$$CO_{ws}^a = \sum_j g_j^a * \sum_s \sum_z (QF^{2012} + QV^{2012} * Vol^{2011})_{s,z}$$

dove:

- g_j^a è il moltiplicatore tariffario che ogni grossista j dovrà applicare in ciascun anno a , in applicazione del MTT;
- $\sum_s \sum_z (QF^{2012} + QV^{2012} * Vol^{2011})_{s,z}$ è la sommatoria, per ogni transazione z tra il grossista j ed il gestore del SII, relativa a ciascun servizio all'ingrosso s venduto, delle quote fisse (QF^{2012}) e delle quote variabili (QV^{2012}) riferite all'anno 2012 moltiplicate per i volumi fatturati nell'anno 2011 (Vol^{2011}), applicate dal grossista j al gestore del SII.

31.2 In ciascun anno $a = \{2012; 2013\}$, laddove il grossista j non abbia trasmesso i dati necessari per il calcolo di cui al precedente comma 31.1, la componente di costo per gli acquisti all'ingrosso riconosciuta al gestore del SII nei confronti del medesimo grossista j è posta pari a:

$$CO_{ws,j}^a = \left[\sum_s \sum_z CO_{ws,s,z}^{2011} \right] * 0,9$$

Articolo 32

Costi operativi efficientabili

32.1 La componente di costo relativa ai costi operativi efficientabili (CO_{eff}^a) viene definita a partire dai dati di Bilancio ed è costruita come segue:

$$CO_{eff}^{2011} = \sum_{a+b} costi_produzione - \sum_{a+b} poste_rettificative - \sum_{a+b} costi_esogeni$$

dove:

- $\sum_{a+b} costi_produzione$ è la sommatoria delle voci B6), B7), B8), B9), B11), B12), B13), B14) e della voce relativa all'onere fiscale IRAP del Bilancio, riferite alle attività afferenti al SII e alle altre attività idriche;
- $\sum_{a+b} poste_rettificative$ è la sommatoria delle seguenti voci, riferite alle attività afferenti al SII e alle altre attività idriche, anche per la quota parte inclusa negli accantonamenti di cui alle voci B12) e B13):

- accantonamenti e rettifiche in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie;
 - rettifiche di valori di attività finanziarie;
 - costi connessi all'erogazione di liberalità;
 - costi pubblicitari e di marketing (incluse le imposte connesse);
 - oneri per sanzioni, penalità, risarcimenti automatici e simili;
 - oneri straordinari;
 - spese processuali in cui la parte è risultata soccombente;
 - perdite su crediti per la quota parte eccedente l'utilizzo del fondo;
 - costi di strutturazione dei progetti di finanziamento (non capitalizzati);
 - la voce A2) dei ricavi "Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti";
 - la voce A3) dei ricavi "Variazioni dei lavori in corso su ordinazione";
 - la voce A4) dei ricavi "Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni" (inclusi costi del personale);
 - la voce di ricavo relativa a rimborsi e indennizzi;
- \sum_{a+b} *costi _ esogeni* è la sommatoria delle voci del Bilancio, sempre riferite alle attività afferenti al SII e alle altre attività idriche, relative a:
 - costi di energia elettrica;
 - costi per servizi all'ingrosso;
 - corrispettivi per l'utilizzo di infrastrutture di terzi (canoni, mutui, altri corrispettivi, affitti, canoni di *leasing*);
 - spese di funzionamento dell'Ente d'Ambito;
 - oneri locali, quali: canoni di derivazione/sottensione idrica, contributi per consorzi di bonifica, contributi a comunità montane, canoni per restituzione acque, oneri per la gestione di aree di salvaguardia, altri oneri tributari locali quali TOSAP, COSAP, TARSU, IMU.

Articolo 33

Aggiornamento dei costi operativi efficientabili

33.1 La componente dei costi operativi efficientabili è aggiornata annualmente come segue:

$$CO_{eff}^{2012} = CO_{eff}^{2011} * (1 + I^{2012})$$

$$CO_{eff}^{2013} = CO_{eff}^{2012} * (1 + I^{2013})$$

Articolo 34

Altre componenti di costo

34.1 La componente a copertura degli altri costi operativi (CO_{altri}^a) viene definita come somma delle seguenti voci:

- a) una componente positiva pari alle seguenti voci di pianificazione:
 - spese funzionamento dell'Ente d'Ambito, nel limite di quanto previsto all'articolo 6 del provvedimento di cui il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale;
 - saldo conguagli e penalizzazioni, come approvate dall'Ente competente entro aprile 2012, con esclusione delle partite afferenti all'anno 2011;
- b) una componente positiva, desunta dal Bilancio, pari al totale degli oneri locali, quali: canoni di derivazione/sottensione idrica, contributi per consorzi di bonifica, contributi a comunità montane, canoni per restituzione acque, oneri per la gestione di aree di salvaguardia, altri oneri tributari locali quali TOSAP, COSAP, TARSU, IMU;
- c) una componente negativa pari ai contributi in conto esercizio percepiti nell'anno 2011, come risultante dal Bilancio;
- d) una componente positiva pari al seguente dato calcolato:
 - contributo Autorità, pari a:

$$Contr_{AEEG}^{2012} = 2/3 * Ricavi_{A1+A5}^{2011} * 0,3\%$$

$$Contr_{AEEG}^{2013} = Ricavi_{A1+A5}^{2011} * 0,3\%$$

dove:

- $Ricavi_{A1+A5}^{2011}$ è la sommatoria delle voci A1) e A5) del Bilancio, riferite alle attività afferenti al SII e alle altre attività idriche.

34.2 E' riconosciuta una componente aggiuntiva di costo, anche accantonata, per il rimborso ex d.m. 30 settembre 2009 ($Rimb_{335}^a$).

TITOLO 9

MOLTIPLICATORE TARIFFARIO

Articolo 35

Determinazione del moltiplicatore tariffario

35.1 In ciascun anno $a = \{2012; 2013\}$, è determinato il moltiplicatore tariffario base (\mathcal{G}^a), espresso con sei cifre decimali, pari a:

$$\mathcal{G}^a = \max \left(\frac{VRG^a - \%b^a * C_b}{\sum_u \underline{tarif}_u^{2012} \bullet (\underline{vsca}_u^{2011})^T + (1 - \%b^a) * R_b^a}; \frac{VRG^a}{\sum_u \underline{tarif}_u^{2012} \bullet (\underline{vsca}_u^{2011})^T + R_b^a} \right)$$

dove:

- C_b sono i costi, aggiornati per l'inflazione, delle altre attività idriche, come risultanti dal Bilancio, al netto delle poste rettificative di cui al comma 32.1, dei costi per la realizzazione degli allacciamenti idrici e fognari, qualora non già capitalizzati, e, per il solo anno 2013, al netto dei costi delle altre attività idriche di cui alla lettera d) dell'Articolo 1;
- R_b^a sono i ricavi delle altre attività idriche, come risultanti dal Bilancio, al netto dei contributi di allacciamento e, per il solo anno 2013, al netto dei ricavi delle altre attività idriche di cui alla lettera d) dell'Articolo 1;
- $\%b^a = 0,5 * R_b^{2,a} / R_b^a$;
- R_b^1 è la somma dei ricavi derivanti dallo svolgimento delle altre attività idriche di cui alla lettera e) ed alla lettera f) dell'Articolo 1;
- $R_b^{2,a} = R_b^a - R_b^1$.

35.2 I corrispettivi per le altre attività idriche, con l'esclusione dei contributi di allacciamento, saranno valorizzati in ciascun anno a applicando il moltiplicatore tariffario \mathcal{G}^a .

35.3 Con riferimento agli utenti che usufruiscono del servizio di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera g) della deliberazione di cui il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale, è determinata un'integrazione del moltiplicatore di cui al precedente comma 35.1, espressa con sei cifre decimali, pari a:

$$\Delta \mathcal{G}_{dep}^a = \frac{Rimb_{335}^a}{\sum_u \underline{tarif}_{dep,u}^{2012} * (\underline{v}_{dep,u}^{2011})^T}$$

dove:

- $Rimb_{335}^a$ è la componente di cui all'Articolo 34, comma 34.2;
- $\sum_u \underline{tarif}_{dep,u}^{2012} * (\underline{v}_{dep,u}^{2011})^T$ è il ricavo stimato del gestore del SII derivante dagli utenti serviti dalla depurazione, corrispondente alla sommatoria dei prodotti scalari, per ciascuna tipologia di utenti u serviti dalla depurazione, del vettore delle componenti tariffarie 2012 relative al servizio di depurazione, per il trasposto del vettore delle relative variabili di scala, riferito all'anno 2011.

35.4 In ciascun anno $a = \{2012; 2013\}$, il gestore del SII applica la medesima struttura tariffaria comunicata all'Autorità ai sensi della delibera 347/2012/R/IDR, moltiplicando le relative quote fisse e variabili per:

- \mathcal{G}^a per le tariffe relative a tutti i servizi erogati, ad esclusione del servizio di depurazione;
- \mathcal{G}^a per le tariffe del servizio di depurazione applicate agli utenti che non usufruiscono del medesimo servizio;
- $\mathcal{G}^a + \Delta \mathcal{G}_{dep}^a$ per le tariffe di depurazione applicate agli utenti che usufruiscono del medesimo servizio.

35.5 La componente UI1, istituita ai sensi del comma 24.1 della delibera 6/2013/R/COM, si applica come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione applicati agli utenti finali.

Articolo 36

Convergenza tariffaria all'interno dell'ambito territoriale ottimale

36.1 Qualora in un ambito territoriale ottimale in cui sussistano diversi ambiti tariffari sia stato avviato un processo di convergenza verso un'unica articolazione tariffaria, l'Ente d'ambito competente, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Articolo 35, determina un moltiplicatore tariffario differenziato per ciascun ambito tariffario j , in coerenza con la dinamica di convergenza precedentemente attuata e nel rispetto della seguente condizione:

$$\sum_j \mathcal{G}_j^a \left[\sum_u \underline{tarif}_u^{2012} \bullet (\underline{vsca}_u^{2011})^T + R_b^a \right] = \mathcal{G}^a \sum_j \left[\sum_u \underline{tarif}_u^{2012} \bullet (\underline{vsca}_u^{2011})^T + R_b^a \right]_j$$

Articolo 37

Applicazione di un unico moltiplicatore tariffario da parte di più gestori del SII

- 37.1 Qualora in un ambito territoriale ottimale operino più gestori del SII, previo assenso di ciascuno di essi e dell'Ente d'ambito competente, è ammessa l'applicazione di un unico moltiplicatore tariffario, calcolato sulla base delle variabili economiche e di scala riferite al complesso delle gestioni, al netto delle transazioni tra i medesimi gestori.
- 37.2 Qualora in un ambito territoriale ottimale risultavano operanti, al 31 dicembre 2011, due o più gestori del SII che hanno proceduto ad aggregarsi nell'anno 2012, o abbiano programmato di aggregarsi nell'anno 2013, previo assenso di ciascuno di essi e dell'Ente d'ambito competente, è ammessa l'applicazione di un unico moltiplicatore tariffario, calcolato sulla base delle variabili economiche e di scala riferite al complesso delle gestioni, al netto delle transazioni tra i medesimi gestori.

Articolo 38

Regolazione tariffaria dell'attività di gestione delle acque meteoriche e di drenaggio urbano

- 38.1 Ai fini della regolazione tariffaria, nell'anno 2013, i costi relativi allo svolgimento delle attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano, mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche), nonché delle attività di pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali, sono considerati facenti parte del SII.
- 38.2 I gestori del SII che svolgono le suddette attività non applicano, nell'anno 2013, alcun corrispettivo a fronte dei servizi resi.

TITOLO 10

PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Articolo 39

Componente tariffaria a titolo di ammortamento sui contributi a fondo perduto

39.1 In ciascun anno $a = \{2012; 2013\}$, la componente di ammortamento sui contributi a fondo perduto è pari a:

$$AMM_{FoNI}^a = AMM_{CFP}^a * \min\left(1; \frac{Capex^a}{Ctt^a}\right)$$

dove

- AMM_{CFP}^a è la componente di ammortamento sui contributi a fondo perduto di cui all'Articolo 25.

Articolo 40

Componente tariffaria a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti

40.1 In ciascun anno $a = \{2012; 2013\}$, l'Ente d'ambito competente determina l'importo della componente FNI_{FoNI}^a nei limiti della componente FNI^a , calcolata secondo quanto previsto all'Articolo 4.

Articolo 41

Componente tariffaria a titolo eccedenza del costo per l'uso delle infrastrutture degli Enti locali

41.1 In ciascun anno $a = \{2012; 2013\}$, se si verifica la seguente condizione:

$$Capex^a > \left(Ctt^a + \max(0; CDeb^a - Ctt^a) - \Delta CUIT_{net}^a\right);$$

la componente di eccedenza del costo per l'uso di infrastrutture degli Enti locali è pari a:

$$\Delta CUIT_{FoNI}^a = Capex^a - \left(Ctt^a + \max(0; CDeb^a - Ctt^a) - \Delta CUIT_{net}^a\right)$$

dove:

- $\Delta CUIT_{net}^a = \max(0; CUIT_{EELL}^a - MT_p^a - AC_p^a - Capex_{conc})$;
- $CUIT_{EELL}^a$, MT_p^a e AC_p^a sono definiti all'Articolo 4 comma 4.1;
- $Capex_{conc}$ rappresenta la somma degli oneri fiscali, degli oneri finanziari e dell'ammortamento corrispondente all'eventuale immobilizzazione iscritta nel patrimonio del gestore, di cui all'Articolo 13, comma 13.2. I rispettivi valori sono valutati con riferimento al valore dell'immobilizzazione come risultante dai libri contabili del gestore, in coerenza con la metodologia di cui al presente allegato assumendo, per il calcolo del valore dell'ammortamento, una vita utile media intesa come rapporto tra la quota di ammortamento totale e il valore lordo complessivo dei cespiti, come risultanti dalla valorizzazione delle corrispondenti immobilizzazioni del proprietario. Ai fini del calcolo degli oneri fiscali si fa riferimento a quanto disposto all'Articolo 20.

41.2 Nei casi di cui al comma 6.2, ai fini del calcolo della componente $\Delta CUIT_{FoNI}^a$ di cui al comma precedente:

- la componente $Capex^a$ è posta pari a:

$$Capex^a = Ctt^a * \frac{VRNP^{2012} - (VRNP^{2012} - Ctt^a - CO_{eff}^a) * z^a / 4}{Ctt^a + CO_{eff}^a}$$

- la componente $\max(0; CDeb^a - Ctt^a)$ è posta pari a zero.

Articolo 42

Obbligo di destinazione al "Fondo nuovi investimenti"

42.1 E' fatto obbligo al gestore del SII di destinare esclusivamente alla realizzazione dei nuovi investimenti individuati come prioritari nel territorio servito, od al finanziamento di agevolazioni tariffarie a carattere sociale, una quota del vincolo riconosciuto ai ricavi, di cui all'Articolo 6, destinata al Fondo nuovi investimenti (*FoNI*).

42.2 La quota *FoNI* rimane nella disponibilità del gestore del SII ed è pari, in ciascun anno $a = \{2012; 2013\}$, alla somma delle seguenti componenti:

- la componente riscossa a titolo di ammortamento sui contributi a fondo perduto (AMM_{FoNI}^a), come specificato all'Articolo 39;
- la componente riscossa per il finanziamento dei nuovi investimenti (FNI_{FoNI}^a), come specificato all'Articolo 40;
- la componente riscossa a titolo di eccedenza del costo per l'uso delle infrastrutture degli Enti locali ($\Delta CUIT_{FoNI}^a$), come specificato all'Articolo 41, salvo quanto previsto all'Articolo 7, comma 7.3, lettera b) della deliberazione di cui il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale.

42.3 A partire dall'anno 2014, con riferimento alle tariffe dell'anno m , la sommatoria della quota parte di $FoNI$ percepita in ciascun anno $n < m$ e non investita sino all'anno $m - 2$ è portata in detrazione del CIN^m , come specificato all'Articolo 11, nella misura di:

$$FoNI_{non_inv} = \max \left\{ \left[\sum_{n=2012}^{m-2} (FoNI^n - FoNI_{spesa}^n) * df_n^m \right]; 0 \right\}$$

dove:

- $FoNI_{spesa}^n$ è pari alla spesa complessiva, effettuata in ciascun anno n , per la realizzazione dei nuovi investimenti individuati come prioritari, nonché per il finanziamento di agevolazioni tariffarie a carattere sociale e per le altre destinazioni d'uso della componente $\Delta CUIT_{FoNI}^a$ approvate dall'Autorità ai sensi dell'Articolo 7, comma 7.3, lettera b) della deliberazione di cui il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale.

42.4 A partire dall'anno 2014, con riferimento alle tariffe dell'anno m , la quota parte di $FoNI_{spesa}$ investita nell'anno $m-2$, al netto della componente di cui al comma 39.1 riferita al medesimo anno $m-2$, ai fini della determinazione del valore lordo delle immobilizzazioni del gestore del SII nell'anno m è allocata proporzionalmente a ciascuna categoria di cespiti c realizzati nell'anno $m-2$ ed è considerata interamente come contributo a fondo perduto percepito nel medesimo anno.

Articolo 43

Verifica della destinazione della quota FoNI

43.1 A partire dall'anno 2014, con riferimento alle tariffe dell'anno m , se è verificata la seguente condizione:

$$\sum_{n=2012}^{m-2} FoNI_{spesa}^n < \sum_{n=2012}^{m-3} FoNI^n$$

Le componenti AMM_{FoNI}^m , FNI_{FoNI}^m e $\Delta CUIT_{FoNI}^m$ sono poste pari a zero e, per il corrispondente anno m , i contributi a fondo perduto sono degradati di una quota corrispondente al relativo ammortamento non riconosciuto.

Articolo 44

Componente tariffaria per copertura dei finanziamenti contratti da terzi per infrastrutture di proprietà del gestore del SII

- 44.1 Nei casi in cui un soggetto, anche Ente pubblico, diverso dal gestore del SII abbia contratto, precedentemente all'approvazione del provvedimento di cui il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale, finanziamenti per la realizzazione di infrastrutture di proprietà di uno o più gestori del SII e questi a loro volta, in accordo con l'Ente d'ambito competente, garantiscano a tale soggetto il rimborso del costo di tali finanziamenti, senza che questo si configuri già come un debito finanziario per i gestori medesimi, tale rimborso concorre ogni anno a determinare il valore di *SDeb^a*, di cui all'Articolo 4.

TITOLO 11

GARANZIA DEI RICAVI

Articolo 45

Aggiornamento del vincolo riconosciuto ai ricavi

45.1 Le seguenti voci di costo saranno oggetto di valutazione a consuntivo ai fini della determinazione del vincolo aggiornato ai ricavi del gestore (VRG_{agg}^a) per l'anno $a = \{2012; 2013\}$:

- a) costo dell'energia elettrica;
- b) saldo conguagli e penalizzazioni;
- c) rimborso ex d.m. 30 settembre 2009;
- d) contributi Ente d'ambito;
- e) contributo Autorità;
- f) costo delle forniture all'ingrosso transfrontaliere;
- g) costi delle attività afferenti al SII sostenuti per variazioni sistemiche nelle condizioni di erogazione del servizio verificatesi in corso d'anno o nell'anno precedente;
- h) costi delle attività afferenti al SII sostenuti per il verificarsi di eventi eccezionali.

45.2 Riguardo al costo dell'energia elettrica dell'anno 2012, è previsto il recupero dello scostamento tra la componente determinata all'Articolo 30 comma 30.1 ed i costi effettivamente sostenuti nell'anno 2012, determinato come segue:

$$Rc_{EE}^{2014} = (CO_{EE}^{reali,2012} - CO_{EE}^{2012})$$

dove:

- $(CO_{EE}^{reali,2012} - CO_{EE}^{2012})$ è la differenza tra il costo effettivamente sostenuto nell'anno 2012 dal gestore del SII, al netto dell'energia reattiva, e la componente di costo dell'energia elettrica riconosciuta in tariffa nel medesimo anno.

45.3 Riguardo al costo dell'energia elettrica dell'anno 2013, è previsto il recupero dello scostamento tra la componente determinata all'Articolo 30 comma 30.2 ed i costi effettivamente sostenuti nell'anno 2013, determinato come segue:

$$Rc_{EE}^{2015} = \left\{ \min[CO_{EE}^{reali,2013}; (\overline{CO_{EE}^{reali,2013}} * kWh^{2013}) * 1,1] - CO_{EE}^{2013} \right\}$$

dove:

- $\overline{CO_{EE}^{reali,2013}} = \frac{\sum_i CO_{EE,i}^{reali,2013}}{\sum_i kWh_i^{2013}}$ è il costo medio di settore della fornitura elettrica sostenuto nell'anno 2013 valutato dall'Autorità sulla base del costo sostenuto da ciascun gestore i ;

- kWh^{2013} è il consumo di energia elettrica registrato nel 2013 dal gestore del SII.
- 45.4 Riguardo alle voci di costo di cui al comma 45.1 sub b), c), d), e), e f), è previsto il recupero integrale dello scostamento tra i costi riconosciuti ai fini tariffari nell'anno in esame ed i costi effettivamente sostenuti dal gestore del SII nel medesimo anno, tenuto conto dell'utilizzo di eventuali fondi.
- 45.5 Riguardo alle voci di costo di cui al comma 45.1 sub g), dietro presentazione di istanza motivata, nonché documentata attraverso la tenuta di una contabilità separata, è previsto il riconoscimento di una variazione dei costi operativi relativi alle attività afferenti al SII, pari all'impatto, positivo o negativo, verificatosi nell'anno in esame a causa delle seguenti variazioni sistemiche:
- variazioni normative e regolamentari aventi impatto sul perimetro delle attività svolte o sui livelli di qualità richiesti;
 - variazioni delle attività svolte dietro richiesta dell'Ente affidante;
 - entrata in funzione di nuovi impianti o dismissione di vecchi impianti;
 - variazioni dei contributi in conto esercizio.
- 45.6 La variazione dei costi di cui al precedente comma 45.5 comporterà:
- un aggiornamento a consuntivo, finalizzato alla valutazione di cui al comma 45.1, con riferimento all'anno in cui si è verificata la variazione sistemica ed all'anno successivo;
 - un aggiornamento dei costi operativi riconosciuti per gli anni seguenti.
- 45.7 Riguardo alle voci di costo di cui al comma 45.1 sub h), è previsto il riconoscimento dei maggiori costi, relativi alle attività afferenti al SII, sostenuti nell'anno in esame a causa di eventi calamitosi dichiarati straordinari sulla base di atti emanati da un'autorità pubblica, dietro presentazione di istanza motivata, nonché documentata attraverso la tenuta di una contabilità separata.
- 45.8 L'eventuale aggravio di costo derivante dai confronti di cui ai precedenti commi 45.5 e 45.7 sarà riconosciuto per l'anno in esame nei limiti della differenza tra i costi operativi riscontrati nel bilancio di esercizio dell'anno in esame e la componente tariffaria *Opex* determinata per il medesimo anno secondo i criteri e le modalità di cui al presente allegato.

Articolo 46

Conguaglio del vincolo riconosciuto ai ricavi

- 46.1 In ciascun anno $a = \{2012; 2013\}$, il conguaglio maturato dal gestore del SII ($Cong^a$), in relazione al vincolo aggiornato ai ricavi dell'anno in esame (VRG_{agg}^a) determinato sulla base dei confronti di cui all'Articolo 45, è pari a:

$$Cong^a = VRG_{agg}^a + \%b(\mathcal{G}^a R_b^a - C_b^a) - \sum_u \underline{tarif}_u^a \bullet (vscaI_u^a)^T - \mathcal{G}^a R_b^a$$

dove:

- $\underline{tarif}_u^a = \begin{cases} \underline{tarif}_u^{2012} & \text{per } a = 2012 \\ \mathcal{G}^{2013} \underline{tarif}_u^{2012} & \text{per } a = 2013 \end{cases}$;
- $\underline{tarif}_u^{2012}$ è il vettore delle componenti tariffarie riferito all'anno 2012, come comunicato all'Autorità ai sensi della delibera 347/2012/R/IDR;

- 46.2 Il conguaglio maturato, aggiornato con il tasso di inflazione a valere per l'anno $a+2$, sarà applicato come componente di costo al vincolo riconosciuto ai ricavi per l'anno $a+2$.
- 46.3 Entro il 31 luglio di ciascun anno, il gestore del SII rende disponibile all'Autorità ed all'Ente d'ambito responsabile i dati necessari al calcolo del conguaglio maturato di cui al presente articolo e al precedente Articolo 45, relativi all'anno precedente.
- 46.4 Relativamente al conguaglio maturato per l'anno 2012, entro il 31 luglio 2014 il gestore del SII rende disponibile all'Autorità ed all'Ente d'ambito responsabile i dati necessari al relativo calcolo. Il conguaglio maturato, aggiornato con il tasso di inflazione a valere per gli anni 2014 e 2015, sarà applicato come componente di costo al vincolo riconosciuto ai ricavi per l'anno 2015.

Articolo 47

Conguagli tra gestore e grossista

- 47.1 È previsto il conguaglio delle differenze tra la componente determinata all'Articolo 31 comma 31.1 ed i costi effettivamente sostenuti nell'anno in esame, da regolare mutuamente tra gestore e grossista entro il 31 luglio dell'anno successivo, secondo la regola seguente:
- se $Rc_{ws}^a = (CO_{ws,j}^{a,effettivi} - CO_{ws,j}^a) > 0$, il grossista j versa la differenza al gestore;
 - se $Rc_{ws}^a = (CO_{ws,j}^{a,effettivi} - CO_{ws,j}^a) < 0$, il gestore versa la differenza al grossista j .
- dove:
- $CO_{ws,j}^{a,effettivi}$ è il valore dei costi effettivamente sostenuti dal gestore del SII nell'anno a per l'acquisto dei servizi dal grossista j .